



VADEMECUM SOVRAINDEBITAMENTO

ADEMPIMENTI GESTORE

A CURA DELLA

ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

MAGGIO 2022

Dott.ssa Anja Bajic

Dott. Salvatore Catorano

Dott. Pierangelo Fino

Dott.ssa Esterina Littardi

Dott.ssa Giorgia Panfili

Con la preziosa e cortese collaborazione e supervisione
della Dott.ssa Antonella Rimondini- *Giudice IV sezione Tribunale di Bologna*
e con la partecipazione
dell'O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
FONTI	4
ADEMPIMENTI GESTORE	5
1. ADEMPIMENTI INIZIALI	5
2. PIANO DEL CONSUMATORE	10
3) ACCORDO DEL DEBITORE	16
4) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO	23
5) DEBITORE INCAPIENTE	31
6) PROCEDURE ESECUTIVE	34
7) ADEMPIMENTI FINALI	38
ALLEGATI	
Allegato 1 – Accettazione incarico	1
Allegato 2 – Requisiti soggettivi e oggettivi	3
Allegato 3 – Comunicazione ai sensi della legge 3/2012 art. 8 comma 1 quinquies	8
Allegato 4 – Condivisione lista documenti con debitore	9
Allegato 5 – Circolarizzazione creditori	10
Allegato 6 – Cassetto fiscale	11
Allegato 7 – Accesso banche dati dell'Anagrafe Tributaria ed alla Banca dati dell'Anagrafe dei Rapporti finanziari	13
Allegato 8 – Carichi pendenti	15
Allegato 9 – Visura personale C.C.I.A.A.	16
Allegato 10 – Visura al P.R.A.	17
Allegato 11 – Visura catastale	18
Allegato 12 – Dichiarazione del debitore	19
Allegato 13 – Notifica interruzione cessione quinto	20
Allegato 14 – Merito creditizio	21
Allegato 15 – Documenti da allegare alla relazione	23
Allegato 16 – Relazione consensi	26
Allegato A - Circolare OCC Adempimenti Gestore della crisi nei confronti OCC	28
Allegato B – Circolare OCC art. 8 comma 1 e art. 9 comma 3 bis lett. a	29
Allegato C – Circolare OCC art. 9 comma 3 bis lett. d	34
Allegato D – Circolare OCC Domande di accesso sovraindebitamento modalità deposito atti	36
Allegato E – Circolare OCC Debitore incapiente	37
Allegato F – Circolare Tribunale Nota Presidente Tribunale del 13.11.20 dati conto corrente	40

<u>Fac-Simile – Piano Consumatore</u>	<u>Link Download</u>
<u>Fac-Simile – Piano Accordo</u>	<u>Link Download</u>
<u>Fac-Simile – Piano Liquidazione</u>	<u>Link Download</u>
<u>Fac-Simile – Relazione Attestazione Piano Consumatore</u>	<u>Link Download</u>
<u>Fac-Simile – Relazione Attestazione Piano Accordo</u>	<u>Link Download</u>
<u>Fac-Simile – Relazione Attestazione Piano Liquidazione</u>	<u>Link Download</u>
<u>Fac-Simile – Relazione Attestazione Fattibilità Accordo</u>	<u>Link Download</u>
<u>Fac-Simile – Modello Inventario</u>	<u>Link Download</u>

Il presente Vademecum non costituisce consulenza professionale, né fornisce pareri od opinioni professionali e non deve essere utilizzato in tal senso. La sua divulgazione non intende attivare una relazione professionista-cliente tra gli autori e i destinatari. I destinatari non devono affidarsi alle informazioni contenute nel quaderno, né agire in conformità ad esse senza essersi previamente consultati con un professionista.

DEFINIZIONI

1. **OCC** – organismo di Composizione della Crisi
2. **G.D.** – Giudice Delegato
3. **G.E.** – Giudice dell'Esecuzione
4. **R.I.** – Registro Imprese
5. **O.M.I.** – Osservatorio del Mercato Immobiliare
6. **P.R.A.** – Pubblico Registro Automobilistico
7. **P.C.T.** – Processo Civile Telematico
8. **A.d.E.** – Agenzia delle Entrate

FONTI

Sito internet OCC dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna

Sito internet Città metropolitana di Bologna

Circolare OCC Adempimenti Gestore della crisi nei confronti OCC
([Allegato A](#))

Circolare OCC art. 8 comma 1 e art. 9 comma 3 bis lett. a ([Allegato B](#))

Circolare OCC art. 9 comma 3 bis lett. d ([Allegato C](#))

Circolare OCC Domande di accesso sovraindebitamento - modalità deposito atti ([Allegato D](#))

Circolare OCC Debitore incapiente ([Allegato E](#))

Circolare Tribunale Nota Presidente Tribunale del 13.11.20 dati conto corrente ([Allegato F](#))

ADEMPIMENTI GESTORE

1. ADEMPIMENTI INIZIALI

N.	Descrizione
1	<p>Il debitore può presentare presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna oppure presso lo Sportello Sovraindebitamento della Città metropolitana di Bologna istanza di nomina del gestore per la valutazione della sussistenza dei requisiti soggettivi (persona non fallibile senza debiti sociali) ed oggettivi (situazione di sovraindebitamento).</p> <p>All'istanza depositata presso l'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (reperibile al seguente link https://www.dottcomm.bo.it/page/occ-sovraindebitamento.html) andrà allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • domanda di valutazione della crisi da sovraindebitamento; • contabile di bonifico di euro 250+IVA non ripetibile; • copia documento di identità; • copia codice fiscale; • certificato di residenza aggiornato oppure autocertificazione; • composizione nucleo familiare; • elenco spese occorrenti; • relazione sulle cause indebitamento; • elenco attività/passività; • autocertificazione non fallibilità. <p>Oppure all'istanza depositata presso Sportello Sovraindebitamento della Città metropolitana di Bologna (reperibile al seguente link https://www.cittametropolitana.bo.it/impres/Sportello_sovraindebitamento) andrà allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia documento di identità; • copia codice fiscale;

- certificato di residenza aggiornato oppure autocertificazione;
- composizione nucleo familiare;
- relazione delle cause e delle circostanze che hanno condotto all'indebitamento;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- visura camerale in caso di esercizio di attività;
- bilanci degli ultimi 3 esercizi.

In caso di domanda di accordo, allegare una visura ovvero documenti contabili da cui si desuma la non fallibilità.

Si precisa che non è necessaria l'assistenza legale in questa fase. **Tuttavia, per l'accordo l'assistenza legale è obbligatoria.**

L'OCC si riserva di svolgere una verifica preliminare sui presupposti di accesso alla procedura, contestualmente quantificando l'entità dell'attivo e del passivo.

In tale sede viene altresì valutata la coerenza tra l'istanza e la procedura cui si intende accedere.

In base all'entità dell'attivo e del passivo viene sottoposto al consumatore un preventivo.

Ad esito dell'approvazione del preventivo, l'OCC nomina il gestore della crisi.

Il compenso del Gestore viene corrisposto solo quando il debitore istante paga il compenso all'OCC, al netto del 20% di quanto percepito dall'OCC.

- 2** Accettazione della carica di Gestore della Crisi inviando all'OCC, tramite PEC, l'apposito modulo predisposto e recapitato alla notifica della nomina dall'OCC (si veda l'[Allegato 1](#)). La scadenza per la nomina è fissata direttamente dall'OCC, nel modello di nomina.
- Il Gestore della crisi sottoscrive una dichiarazione di indipendenza (di fatto contenuta nel modulo trasmesso dall'OCC) a norma dell'art. 11 c. 3 decreto 202 del 24/09/14 impegnandosi a svolgere l'incarico personalmente non potendosi avvalere dell'opera di sostituti (art. 12 DM 202/14).
- L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione della lettera di accettazione ed è conferito fino alla conclusione della prestazione.

	<p>Al Gestore è raccomandata tempestività e diligenza nello svolgimento dell'incarico con impegno – non vincolante – di concludere la predisposizione della relazione di attestazione entro un termine di 4 mesi dall'accettazione.</p> <p>Verifica requisiti soggettivi e oggettivi (si veda l'Allegato 2).</p>
3	<p>Il Gestore, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti (si veda l'Allegato 3).</p>
4	<p>Ritirare il fascicolo presso l'OCC ovvero acquisirlo a mezzo mail e convocare il debitore per condividere la lista dei documenti (Allegato 4) che è necessario acquisire.</p>
5	<p>Il Gestore senza indugio dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none">• circolarizzare i creditori di cui all'elenco fornito dal debitore oltre ad enti e società che possono aver avuto rapporti con il debitore, chiedendo una puntuale quantificazione del debito (Allegato 5);• circolarizzare le banche dati per ottenere evidenze aggiuntive delle posizioni del consumatore;• chiedere il cassetto fiscale del debitore (vedi Allegato 6);• accedere all'anagrafe tributaria (vedi Allegato 7);• richiedere il certificato carichi pendenti (vedi Allegato 8);• effettuare visura personale e visura protesti sul Registro Imprese con il codice fiscale del debitore (vedi Allegato 9);• effettuare la visura al P.R.A. (vedi Allegato 10);• effettuare la visura catastale storica (vedi Allegato 11);• chiedere certificato carichi pendenti presso il casellario giudiziario (Via Garibaldi, 6 - Bologna) mediante apposito modulo corredato da marca da bollo da euro 19,68.

Si ritiene opportuno e necessario provvedere, altresì, ad una serie di ricerche e verifiche sulle Banche dati finanziarie private e pubbliche, in modo da accertare la corrispondenza dei dati indicati nel ricorso e la loro completezza (corrispondenza dei saldi dichiarati, esistenza delle sole posizioni finanziarie indicate, temporalità delle sofferenze, ...).

Le Banche dati più rilevanti a cui occorre far riferimento sono le seguenti:

- 1. Centrale Rischi di Banca d'Italia** (tramite apposita modulistica disponibile sul sito <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/> ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo bologna@pec.bancaditalia.it);
- 2. C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria)** (la richiesta deve essere effettuata tramite apposita modulistica disponibile sul sito <https://www.bancaditalia.it/servizicittadino/servizi/accesso-cai/index.html> ed inviata a mezzo PEC all'indirizzo bologna@pec.bancaditalia.it);
- 3. C.T.C. (Consorzio Tutela Credito)** (la richiesta, senza apposita modulistica, deve essere effettuata a mezzo fax al n° 02/67479250);
- 4. CRIF** (la richiesta, senza apposita modulistica, deve essere effettuata a mezzo mail all'indirizzo info.consumatori@crif.com allegando carta d'identità e codice fiscale del Gestore);
- 5. Experian** (Cerved Information Services spa Servizio Tutela Consumatori- Piazza dell'Indipendenza 11/b – Roma Fax. 199101850);
- 6. ANIA** (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) per la verifica delle polizze assicurative, ad esempio polizza vita (<http://www.servizi.ania.it>);

Ulteriori verifiche presso:

- **INPS** per la verifica delle posizioni previdenziali in essere con richiesta a mezzo PEC all'indirizzo direzione.provinciale.bologna@postacert.inps.gov.it;
- **Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.** - per la verifica delle posizioni fiscali e previdenziali scadute richiesta a mezzo PEC all'indirizzo ERO.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it

E' necessario allegare:

- autorizzazione all'accesso ai dati del G.D., inviata dall'OCC unitamente alla nomina;
- documentazione di nomina quale Gestore della procedura;
- carta d'identità del Gestore;
- carta d'identità dell'istante o visura della società proponente (nel caso di Accordo).

Verifica eventuale esistenza di procedure esecutive mobiliari e immobiliari ai seguenti indirizzi email:

esecuzioneimmobiliari.tribunale.bologna@giustizia.it;

esecuzioniimmobiliari.tribunale.bologna@giustizia.it).

Infine è necessario acquisire formale dichiarazione del debitore sull'assenza di ulteriori documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti ulteriori rispetto a quelli consegnati e formale dichiarazione del debitore sull'assenza di atti in frode ai creditori e della non assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, colposamente determinando il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali ([Allegato 12](#)).

2. PIANO DEL CONSUMATORE

N.	Descrizione
1	<p data-bbox="178 360 1433 465">Il piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.</p> <p data-bbox="178 501 1433 607">Di conseguenza, pena la inammissibilità o la improcedibilità della domanda, è necessario che il piano contenga (Fac-simile Piano Consumatore):</p> <ul data-bbox="228 651 1433 2040" style="list-style-type: none"><li data-bbox="228 651 1433 696">• indicazione eventuale del legale che assisterà il consumatore (obbligatorio per l'accordo);<li data-bbox="228 730 1433 775">• le scadenze di pagamento dei crediti e le modalità di pagamento;<li data-bbox="228 808 1433 853">• eventuali garanzie e le modalità di liquidazione;<li data-bbox="228 887 1433 992">• la sottoscrizione di terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità;<li data-bbox="228 1025 1433 1131">• indicazione delle spese minime sostenute dal consumatore per il suo sostentamento, nonché la media del reddito percepito degli ultimi 3 anni;<li data-bbox="228 1164 1433 1270">• indicazione della composizione del nucleo familiare con certificato dello stato di famiglia (o autocertificazione);<li data-bbox="228 1303 1433 1348">• elenco creditori con indicazione delle somme dovute e prelievi;<li data-bbox="228 1382 1433 1426">• elenco di tutti i beni del debitore;<li data-bbox="228 1460 1433 1505">• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;<li data-bbox="228 1538 1433 1583">• dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;<li data-bbox="228 1617 1433 1662">• costi della procedura ed in particolare il compenso pattuito con l'<i>advisor</i>;<li data-bbox="228 1695 1433 1800">• richiesta di sospensione/interruzione/improcedibilità di eventuali azioni esecutive, precisando gli elementi necessari per la loro identificazione (da indicare anche nelle conclusioni);<li data-bbox="228 1834 1433 1939">• richiesta di falcidia di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione dello stipendio/pensione (da indicare anche nelle conclusioni);<li data-bbox="228 1973 1433 2040">• proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti;

- eventuale richiesta, in subordine, di tramutazione in liquidazione del patrimonio con le relative motivazioni a sostegno.

Il piano del consumatore può prevedere anche la **falcidia e la ristrutturazione dei debiti** derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno:

- Falcidia debiti > parte delle pretese del creditore vengono pagate in misura ridotta ovvero non pagate;
- Falcidia debiti erariali > possibile per tutti i debiti;
- Cessione del quinto o del TFR > declaratoria di inefficacia della cessione del quinto dello stipendio con effetti dall'omologa, mediante notifica del piano al creditore. I creditori che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento con cessione del quinto o che hanno promosso esecuzione vanno indicati espressamente ([Allegato 13](#)).

La distinzione dei gradi di privilegio è necessaria nell'ipotesi di successiva falcidia dei crediti tributari e di valutazione unitaria ed omogenea di tutti i crediti.

Ai creditori chirografari deve essere garantito lo stesso trattamento (identica percentuale di soddisfazione).

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Valutazione, in caso di esistenza di mutuo ipotecario sull'abitazione principale, della possibilità di onorarne il pagamento alle ordinarie scadenze, fuori dal piano, se il mutuo è in regolare ammortamento.

Fornire al consumatore il supporto necessario per il reperimento dei documenti.

La relazione particolareggiata al piano del consumatore deve in ogni caso contenere ([Fac-simile](#)

[Relazione particolareggiata Consumatore](#)):

- un giudizio sui presupposti oggettivi (sovraindebitamento) e soggettivi (tipo di debiti del debitore che non devono essere di natura imprenditoriale) di accesso alla procedura (N.B. nel caso in cui il debitore possieda un immobile verifica dell'art. 8 comma 1) e prendere visione dell'[Allegato B](#);
- indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- un giudizio sull'attendibilità e completezza della documentazione fornita;
- indicazione presunta dei costi della procedura;
- merito creditizio vedi [Allegato 14](#) e foglio excel calcolo merito creditizio;
- verifica di eventuale colpevole determinazione dell'indebitamento ovvero del suo aggravamento da parte di uno o più creditori;
- valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 12 bis c. 4 (paragrafo obbligatorio nel caso di falcidia ex art. 7).

N.B.: Ogni qualvolta la proposta del ricorrente subisce una modifica e/o un'integrazione, è necessario integrare anche la relazione particolareggiata.

Se previsto nel Piano, domanda di nomina di un Liquidatore.

In sede di relazione bisogna inoltre dichiarare che:

- assenza di cause ostative;
- non sono stati rilevati atti in frode (malafede o colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento);
- dare atto delle verifiche svolte e, in particolare, precisare quali accertamenti sono stati compiuti direttamente dal Gestore e quali invece si basando su allegazioni o documenti del debitore.

	<p>Al fine di attestare la veridicità dei dati indicati nella Proposta, il Gestore, anche per il tramite del consumatore, deve ottenere le seguenti evidenze (Allegato 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato dell'anagrafe tributaria; • certificato della Banca d'Italia centrale rischi e certificato della Centrale allarme interbancaria; • elenco dei rapporti finanziari intestati al consumatore disponibile presso il CRIF; • certificato carichi pendenti da ottenere presso il casellario giudiziario (Via Garibaldi, 6 - Bologna) mediante apposito modulo corredato da marca da bollo da euro 19,68; • certificato carichi fiscali pendenti; • estratto di ruoli presso Agenzia delle Entrate Riscossione; • visura ipocatastale disponibile presso il catasto; • visura assenza protesti mediante accesso al sito del registro delle imprese; • visura P.R.A. relativa ai veicoli intestati al consumatore. <p>In sede di deposito della proposta e della relazione verificare che siano allegati i documenti già elencati premurandosi di acquisire, per ogni occorrenza, le seguenti dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formale dichiarazione del debitore sull'assenza di ulteriori documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti ulteriori rispetto a quelli consegnati; • formale dichiarazione del debitore sull'assenza di atti in frode ai creditori e della non assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, colposamente determinando il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; • questionari riepilogativi sulle attività e le passività nelle disponibilità del debitore.
3	<p>DEPOSITO DEL PIANO DEL CONSUMATORE</p> <p>Deposito in modo telematico del ricorso sottoscritto dal consumatore o, in caso di assistenza tecnica, dal difensore munito di procura alle liti da depositare ex art. 83 c.p.c., con relativi allegati (tra cui la relazione particolareggiata).</p>

	<p>Stante la necessità di garantire il deposito con modalità telematica, nel caso in cui il consumatore sia privo di assistenza tecnica, la proposta può essere depositata dal Gestore nella forma di atto introduttivo, allegando il ricorso contenente la proposta sottoscritta dal consumatore, la propria relazione sottoscritta digitalmente e tutti gli allegati (senza necessità di sottoscrivere questi ultimi).</p> <p>MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'ATTO TELEMATICO Riferimenti normativi Art. 16 bis comma 9 octies D.L. 179/12 modificata Decreto Ministero Giustizia 21/02/2011 n. 44 (regolamento PCT) art. 11 Provvedimento DGSIA 16/04/2014 (specifiche tecniche) art. 13 Circolare Ministero Giustizia 23 ottobre 2015 punto 4</p> <p>L'atto da depositare telematicamente in giudizio va predisposto con qualsiasi redattore di testi, e va convertito in formato pdf. L'atto telematico deve essere sempre firmato con il dispositivo di firma digitale, così come la procura alle liti e la nota di iscrizione al ruolo. L'atto telematico da depositare va redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche emanate con decreto del 16 aprile 2014 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati così come integrato dal decreto del 28/12/2015: non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come pdf o file immagine.</p> <p>Il deposito va fatto in modalità telematica al Registro SIECIC previo pagamento di contributo unificato e marca da bollo.</p> <p>Contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, il Gestore deve inviare all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, la proposta completa di tutti gli allegati.</p>
4	<p>COMUNICAZIONI SUCCESSIVE</p> <p>Non appena fissata l'udienza di trattazione della proposta (e comunque almeno 30 giorni prima della data dell'udienza) comunicare ai creditori a mezzo PEC il decreto di fissazione dell'udienza unitamente al ricorso e alla relazione dell'OCC.</p> <p>Verificare che, entro la data di udienza, le eventuali contestazioni formulate da creditori, sottoponendole al Giudice.</p>

	<p>Presenziare in udienza nella quale dovrà intervenire anche il debitore personalmente oppure, se costituito, il suo difensore.</p>
5	<p>PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE</p> <p>Fissazione con decreto dell'udienza e sospensione di procedimenti esecutivi in caso di pregiudizio sulla fattibilità del piano.</p> <p>Udienza e, all'esito, provvedimento di omologazione, con eventuale nomina di un liquidatore, su proposta dell'OCC.</p> <p>Trascrizione, a cura dell'OCC, del decreto sui beni immobili o beni mobili registrati.</p> <p>Verifica dell'esatto adempimento del Piano e risoluzione da parte dell'OCC delle eventuali problematiche che insorgano nel corso dell'esecuzione. Il Gestore dovrà segnalare ai creditori eventuali omissioni o inadempimenti rispetto al piano omologato.</p> <p>Ipotesi di revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano:</p> <ol style="list-style-type: none">1. di diritto in caso di mancata esecuzione integrale, entro novanta giorni dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.2. Su istanza dei creditori<ol style="list-style-type: none">a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti mediante ricorso proposto entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla scadenza dell'ultimo adempimento previstob) Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore mediante ricorso proposto entro 6 mesi dalla scoperta ed entro 1 anno dalla scadenza dell'ultimo adempimento.

3) ACCORDO DEL DEBITORE

N.	Descrizione
1	<p>L'accordo del debitore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.</p> <p>Di conseguenza è necessario che l'accordo (Fac-simile Accordo) contenga ovvero vi siano allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicazione del legale che assisterà il debitore; • elenco creditori con indicazione delle somme dovute; • elenco di tutti i beni del debitore; • elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; • indicazione di eventuali crediti da incassare, anche se futuri; • eventuali garanzie date in proprio o a terzi; • proposta sottoscritta da terzi che consentano il conferimento di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità (precisando se si tratta di garanzia o di apporto di finanza esterna); • indicazione delle spese minime necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia; • indicazione della composizione del nucleo familiare con certificato dello stato di famiglia (oppure autocertificazione); • dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni; • se il ricorrente svolge attività di impresa, le scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi con attestazione di conformità; • costi della procedura ed in particolare compenso del difensore e/o di advisor; • contenzioso e procedure esecutive pendenti; • richiesta espressa di improcedibilità di eventuali azioni esecutive, precisando gli elementi necessari per la loro identificazione (da indicare anche nelle conclusioni); • richiesta di falcidia di debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione dello stipendio/pensione (da indicare anche nelle conclusioni);

- eventuale richiesta, in subordine, di tramutazione in liquidazione del patrimonio con le relative motivazioni a sostegno;
- proposta di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti;
- eventuale ripartizione in classi;
- richiesta di prosecuzione di adempimento credito assistito da pegno o ipoteca su bene strumentale necessario alla prosecuzione dell'attività, fuori dall'accordo, se il contratto è in regolare ammortamento.

È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

L'accordo può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti erariali (in caso di falcidia per ogni tipo di debito, è in ogni caso prevista l'attestazione di convenienza del Gestore) (prendere visione dell'[Allegato C](#)).

La distinzione dei gradi di privilegio è necessaria nell'ipotesi di successiva falcidia dei crediti tributari e di valutazione unitaria ed omogenea di tutti i crediti.

Fornire al debitore il supporto necessario per la redazione della proposta il reperimento dei documenti.

2 REDAZIONE DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

La relazione particolareggiata dell'Accordo con i debitori deve in ogni caso contenere ([Fac-simile Relazione particolareggiata Accordo](#)):

- a. un giudizio sui presupposti oggettivi (sovraindebitamento) e soggettivi di accesso alla procedura;
- b. indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (verifica esistenza atti in frode);

- c. ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- d. indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e. un giudizio sull'attendibilità e completezza della documentazione fornita;
- f. giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- g. indicazione presunta dei costi della procedura;
- h. la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, nel rispetto dei privilegi e con indicazioni di eventuali falcidie;
- i. l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;
- j. verifica del merito creditizio del soggetto finanziatore con valutazione dell'eventuale colpevole determinazione dell'indebitamento ovvero del suo aggravamento da parte di uno o più creditori (da effettuarsi per ciascun contratto di finanziamento);
- k. giudizio di veridicità, fattibilità e convenienza (anche ai fini del cosiddetto *cram down*);
- l. valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 12 bis c. 4 (paragrafo obbligatorio nel caso di falcidia ex art. 7).

Se previsto nel Piano, domanda di nomina di un Liquidatore.

In sede di relazione bisogna inoltre dichiarare:

- m. assenza di cause ostative;
- n. non sono stati rilevati atti in frode;
- o. dare atto delle verifiche svolte.

Al fine di attestare la veridicità dei dati indicati nella Proposta, il gestore, anche per il tramite del debitore, deve ottenere le seguenti evidenze:

- certificato dell'anagrafe tributaria facendo richiesta all'indirizzo dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it mediante domanda in carta da bollo (euro 16,00) ed aver pagato il modello f23, occorrente allo scopo;
- certificato della Banca d'Italia centrale rischi, inviando la richiesta di accesso ai dati registrati nella centrale rischi a mezzo fax o PEC (bologna@pec.bancaditalia.it);

- certificato della Centrale allarme interbancaria, inviando la richiesta di accesso ai dati registrati nella centrale rischi a mezzo fax o PEC (bologna@pec.bancaditalia.it);
- elenco dei rapporti finanziari intestati al consumatore disponibile ad esempio presso il CRIF, <https://www.crif.it/consumatori/verifica-i-tuoi-dati/>, mediante modulo da presentarsi online, al costo di euro 10;
- certificato carichi pendenti da ottenere presso il casellario giudiziario (Via Garibaldi, 6 - Bologna) mediante apposito modulo corredato da marca da bollo da euro 19,68;
- certificato carichi fiscali pendenti: da ottenere presso la locale sede dell'agenzia delle entrate, inoltrando richiesta a mezzo PEC alla direzione provinciale e presentandosi in sede di ritiro con n. 2 marche da bollo da 16 euro ed una da euro 12,40;
- estratto di ruoli: da ottenere presso Agenzia delle Entrate Riscossione in via Tiarini 6 – Bologna, recandosi allo sportello ovvero richiedendosi a mezzo PEC;
- visura ipocatastale disponibile presso il catasto (<http://www.catasto.it/richieste/14-visura-nazionale/>) al costo di euro 26,95 (NB il costo subisce delle variazioni in base al numero di trascrizioni);
- visura assenza protesti mediante accesso al sito del registro delle imprese <http://www.registroimprese.it/protesti>;
- visura PRA relativa ai veicoli intestati al consumatore da acquisire mediante la sed PRA di via del Faggiolo, 8 Bologna. Si scrive alla pec: ufficioprovincialebologna@pec.aci.it con allegato “**Modulo di richiesta Visura nominativa**” **firmato scannerizzato nonché firmato digitalmente**, carta d'identità del Gestore e autorizzazione all'accesso alle banche dati;
- **ANIA** (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) per la verifica delle polizze assicurative, ad esempio polizza vita (<http://www.servizi.ania.it>).

In sede di deposito della proposta e della relazione verificare che siano allegati i documenti già elencati premurandosi di acquisire, per ogni occorrenza, le seguenti dichiarazioni:

	<ul style="list-style-type: none">• formale dichiarazione del debitore sull'assenza di ulteriori documenti/informazioni/dati potenzialmente rilevanti ulteriori rispetto a quelli consegnati;• formale dichiarazione del debitore sull'assenza di atti in frode ai creditori e della non assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, colposamente determinando il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;• questionari riepilogativi sulle attività e le passività nelle disponibilità del debitore.
3	DEPOSITO DELL'ACCORDO 1) Deposito telematico del ricorso contenente la proposta a cura del difensore, munito dalla procura alle liti. Il ricorso e la procura devono contenere la firma digitale del difensore. MODALITÀ DI REDAZIONE DELL'ATTO TELEMATICO Riferimenti normativi Art. 16 bis comma 9 octies D.L. 179/12 modificata Decreto Ministero Giustizia 21/02/2011 n. 44 (regolamento PCT) art. 11 Provvedimento DGSIA 16/04/2014 (specifiche tecniche) art. 13 Circolare Ministero Giustizia 23 ottobre 2015 punto 4. L'atto da depositare telematicamente in giudizio va predisposto con qualsiasi redattore di testi, e va convertito in formato pdf. L'atto telematico deve essere sempre firmato con il dispositivo di firma digitale, così come la procura alle liti e la nota di iscrizione al ruolo. L'atto telematico da depositare va redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche emanate con decreto del 16 aprile 2014 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati così come integrato dal decreto del 28/12/2015: non è consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come pdf o file immagine. 2) La proposta sottoscritta dal debitore va allegata al ricorso depositato dal difensore; 3) Il deposito va fatto in modalità telematica sul Registro SIECIC, previo pagamento di contributo unificato e marca da bollo.

	<p>Contestualmente al deposito presso il Tribunale, e comunque non oltre tre giorni, inviare all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, la proposta completa di tutti gli allegati.</p>
4	<p>COMUNICAZIONI SUCCESSIVE</p> <ol style="list-style-type: none">1) Non appena fissata l'udienza di trattazione dell'accordo, comunicare la data ai creditori a mezzo PEC, almeno 30 gg dalla data dell'udienza.2) Eseguire la pubblicità della proposta disposta dal G.D. con pubblicazione presso R.I. in caso di eventuale svolgimento di attività di impresa.3) Trascrizione del decreto presso Catasto o P.R.A. in caso siano presenti beni immobili ovvero mobili registrati.
5	<p>ADEMPIMENTI FINALI</p> <p>Trasmissione di una relazione sui consensi (Allegato 16) espressi e sul raggiungimento della percentuale, contestualmente alla scadenza del termine di voto.</p> <p>L'accordo è raggiunto con l'assenso ovvero il silenzio dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.</p> <p>Hanno diritto al voto:</p> <ul style="list-style-type: none">• creditori falciati nel limite della falciatura operata;• creditori che intendano rinunciare al privilegio. <p>La percentuale è calcolata sull'ammontare complessivo dei crediti falciati.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento dell'accordo si riferisce al G.D., il quale provvede con la revoca del decreto di ammissione.</p> <p>Raccolta di contestazioni nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione.</p> <p>Dopo dieci giorni dall'invio della relazione sui consensi (contestualmente all'udienza fissata dal giudice), depositare sul fascicolo telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• relazione sui consensi;• contestazioni ricevute;

	<ul style="list-style-type: none">• attestazione definitiva di fattibilità (Fac-simile Attestazione fattibilità). <p>Presenziare in udienza nella quale dovrà intervenire anche il difensore del debitore (il debitore potrà presenziare personalmente e nella quale potrà essere esposta l'attestazione definitiva della fattibilità).</p> <p>Omologa dell'accordo ed obbligatorietà per tutti i creditori anteriori.</p> <p>L'omologa va rilasciata entro sei mesi dal deposito della proposta.</p>
6	IMPUGNAZIONE E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO Annullamento dell'accordo: <ol style="list-style-type: none">1) su istanza di ogni creditore in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente (o con colpa grave) aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;2) Il ricorso è proposto nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Risoluzione dell'accordo: <ol style="list-style-type: none">1) su istanza di ogni creditore se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;2) Il ricorso è proposto nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

N.	Descrizione
1	<p>Prendere contatto con l'<i>advisor</i> del debitore, se nominato, in alternativa con il debitore.</p> <p>Visionare la documentazione prodotta.</p> <p>Verificare la situazione debitoria complessiva, richiedendo una situazione aggiornata.</p> <p>Circularizzare i creditori indicati nella proposta del debitore (Allegato 5).</p> <p>Effettuare le verifiche presso i Pubblici Registri (P.R.A., Conservatoria, Banca d'Italia, CRIF, C.C.I.A.A., ecc.).</p> <p>Richiedere l'elenco delle spese mensili per il sostentamento personale e del proprio nucleo familiare.</p> <p>Farsi consegnare una bozza del piano di liquidazione (Fac-simile piano di liquidazione).</p> <p>Farsi altresì consegnare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi); • elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza); • elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; • elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua (eventuale) famiglia; • indicazione della composizione del nucleo familiare (autocertificabile ai sensi dell'art 46 D.P.R. n. 445/2000); • certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ai sensi dell'art 46 D.P.R. n. 445/2000); • scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, se esercitata attività d'impresa in forma individuale; • dichiarazione che attesta la conformità delle scritture contabili all'originale, come sopra; • dichiarazione di eventuali redditi percepiti; • documento d'identità valido;

- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- estratti di ruolo presso Agenzia delle Entrate-riscossione;
- certificazione carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate;
- certificazione carichi pendenti presso INPS;
- certificazione carichi pendenti presso INAIL;
- certificazione carichi pendenti presso Uffici Tributi degli Enti Locali;
- visura camerale, se del caso;
- visure catastali ed ispezioni ipotecarie;
- visure presso il PRA;
- estratti conto bancari degli ultimi 5 anni;
- esistenza di eventuali protesti di titoli, con specifica indicazione dei riferimenti;
- esistenza di decreti ingiuntivi e procedure esecutive a carico negli ultimi 5 anni, con specifica indicazione dei riferimenti;
- esistenza di esecuzioni mobiliari/immobiliare, con specifica indicazione dei riferimenti.

Verificata la completezza della documentazione prodotta, il gestore redige la propria relazione particolareggiata, che deve contenere ([Fac-simile Relazione Attestazione Piano Liquidazione](#)):

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

	<p>Il Gestore supporta il debitore nel deposito della domanda di liquidazione, presso il Tribunale di Bologna. Dovranno essere seguite le stesse regole tecniche precisate in precedenza per le altre procedure di sovraindebitamento.</p> <p>N.B.: nel ricorso ricordarsi di indicare le somme necessarie al mantenimento dell'Istante nonché eventuali pignoramenti sullo stipendio delle quali si domanda l'inefficacia.</p> <p>Il Giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.</p> <p>Il Gestore (ovvero il Liquidatore) provvede ad eseguire la pubblicità della domanda e del decreto di apertura della liquidazione, nelle forme e secondo le modalità disposte dal giudice nel decreto di apertura della procedura.</p> <p>Alla conclusione della procedura o comunque alla cessazione dell'incarico provvedere alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria e alle altre banche dati di cui all'art 15, c.10.</p> <p>Comunicare al titolare dei dati, la distruzione degli stessi, a mezzo PEC o raccomandata A.R., entro e non oltre 15 gg. dalla distruzione medesima.</p>
2	<p>APERTURA LIQUIDAZIONE</p> <p>Il Giudice, nel decreto di apertura della liquidazione, nomina un Liquidatore. Si applica l'articolo 10, comma 6.</p> <p>Accettare l'incarico, depositando l'accettazione in Tribunale.</p> <p>Prendere visione della documentazione relativa alla pratica rivolgendosi all'organismo di composizione della crisi (OCC), e comunque accedendo anche presso la Cancelleria. In particolare, esaminare l'inventario predisposto dall'OCC ai sensi della norma di cui all'art. 9 L.3/2012, per la successiva presa in consegna dei beni, e l'elenco dei creditori.</p> <p>Attuare le forme di pubblicità previste a suo carico, in particolare se nel patrimonio sono compresi beni immobili o mobili registrati, procedere alla trascrizione del decreto di apertura della procedura nei pubblici registri immobiliari e mobiliari.</p>

	<p>Se il debitore svolge attività di impresa, verificare l'annotazione, effettuata da parte dell'OCC, del decreto di apertura della procedura nel registro delle imprese, per ciò che riguarda la produzione degli effetti verso i terzi.</p> <p>Prendere in consegna i beni dando esecuzione al provvedimento previsto dalla lett. e) della norma di cui all'art. 14-quinquies della L.3/2012 (consegna o rilascio dei beni).</p> <p>Farsi carico della conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, dei rischi inerenti (furto, incendio) e di eventuali altri pericoli emergenti nella specifica situazione, ponendo in essere gli atti e i provvedimenti ritenuti opportuni.</p> <p>Effettuare una ricognizione sommaria dei beni stendendo un verbale e/o procedendo a realizzare immagini fotografiche dei beni stessi in modo da poter controllare la loro presenza in sede di successivo inventario previsto dall'art. 14-sexies L 3/2012.</p> <p><u>Procedere senza indugio, ai sensi dell'art. 14-sexies, alla redazione dell'inventario ed allegato l'atto di interpellato</u> (Fac-Simile inventario) (Fac-Simile atto di interpellato).</p> <p>Elaborare il programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies della legge 3/2012, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario e comunicarlo ai creditori, al debitore nonché depositarlo in Cancelleria del Tribunale.</p> <p>Valutare l'opportunità di predisporre un adeguato sistema informativo, sulla falsa riga del giornale del fallimento, per annotare le operazioni compiute.</p> <p>Accertare l'esistenza di cause pendenti promosse dal debitore prima della dichiarazione della procedura di liquidazione, per attuare la previsione di cui all'art. 14-decies della legge n. 3/2012.</p> <p>In caso, esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.</p>
3	<p>Procedere alla verifica dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 14-sexies e comunicare ai creditori ed ai titolari di diritti reali e personali, mobiliari ed immobiliari, su immobili e cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che possono partecipare alla liquidazione, depositando presso la sede del Liquidatore o trasmettendo, tramite posta elettronica certificata e purché vi sia prova della relativa

ricezione, le domande di partecipazione previste dall'art. 14-septies. In dette domande è previsto che il creditore fornisca indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax, o l'elezione del domicilio in un comune del circondario dove ha sede il Tribunale competente. In mancanza di detta indicazione le successive comunicazioni effettuate dal Liquidatore al creditore che non effettua tale indicazione saranno eseguite in Cancelleria;

- 2) la data entro cui vanno presentate le domande da parte dei creditori;
- 3) la data entro cui sarà comunicato lo stato passivo al debitore e ai creditori ed ogni utile informazione che il Liquidatore considererà tale a seconda del tipo di procedura di liquidazione, poiché anche qui la legge lascia ampia discrezionalità al Liquidatore.

Predisporre un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies legge 3/2012, che comprende, oltre ai creditori, un elenco dei titolari di diritti su beni mobili ed immobili di proprietà o in possesso del debitore.

Cronologico Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE			PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			
		Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Escluso
Sig. Mario Rossi	Avv. Fulvio Bianchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indirizzo	Indirizzo	MOTIVAZIONI						

Comunicare il progetto di stato passivo agli interessati, assegnando un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni che questi ultimi comunicheranno con le modalità previste dall'art. 14-sexies comma 1, lettera a).

In assenza di osservazioni, il progetto si considera approvato ed il Liquidatore comunica lo stato passivo agli interessati.

Cronologico Data domanda	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE			PROPOSTA DEL LIQUIDATORE				DECISIONE ASSUNTA			
		Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Escluso	Prededuzione	Privilegio	Chirografo	Escluso
Sig. Mario Rossi	Avv. Fulvio Bianchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indirizzo	Indirizzo	MOTIVAZIONI				MOTIVAZIONI						

	<p>Se vi sono osservazioni ed il Liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisporre un nuovo progetto e comunicarlo ai sensi del comma 1, assegnando un termine di 15 giorni per fare pervenire le eventuali osservazioni.</p> <p>Se non sono presentate osservazioni, approvare lo stato passivo e comunicarlo agli interessati.</p> <p>Altrimenti, se sorgono contestazioni non superabili, rimettere gli atti al Giudice, che provvede alla formazione definitiva dello stato passivo, approvandolo con decreto.</p> <p>Comunicare ai creditori il decreto e lo stato passivo approvato.</p>
4	<p>LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO</p> <p>Entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario elaborare un programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14-novies della legge 3/2012, da depositare nel fascicolo telematico.</p> <p>Le vendite e gli altri atti di liquidazione previsti nel programma sono effettuate mediante <u>procedure competitive</u> anche avvalendosi di soggetti specializzati, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati.</p> <p>Prima del completamento delle operazioni di vendita, informare degli esiti delle stesse il debitore, i creditori ed il Giudice, mediante apposite comunicazioni.</p> <p>In caso di vendita di autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo apposto da terzi, scrivere agli uffici di quest'ultima chiedendone la cancellazione.</p> <p>Nel caso di vendita di beni immobili occorrerà tener conto delle caratteristiche specifiche di tali beni.</p> <p>Valutare l'opportunità di subentrare in eventuali azioni esecutive immobiliari pendenti alla data della procedura, sostituendosi al creditore procedente. Altrimenti predisporre e presentare l'istanza al G.E. per far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione eventualmente chiedendo di poter acquisire i documenti dell'esecuzione idonei ad evitare una duplicazione delle spese.</p> <p>Valutare il da farsi in presenza di credito fondiario.</p> <p>Procedere alla vendita degli immobili secondo quanto previsto dal programma di liquidazione tramite procedure competitive ed assicurando la massima trasparenza, partecipazione ed informazione degli interessati.</p>

	<p>Effettuare la pubblicità prevista nel programma di liquidazione e valutare l'opportunità di contattare direttamente potenziali acquirenti interessati (es. vicini, condomini ecc.).</p> <p>Effettuata la vendita e riscosso il prezzo, richiedere al Giudice l'emissione del decreto di trasferimento con il quale ordina anche la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione (ipoteche) e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo, compreso la dichiarazione di apertura del procedimento di liquidazione ai sensi art. 14-novies comma 2 della legge 3/2012.</p> <p>Entro 30 gg dalla vendita effettuare la trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del Territorio richiedendo contestualmente la volturazione catastale. Si precisa che per gli adempimenti relativi alla vendita e alle trascrizioni può essere prevista la nomina di un Notaio.</p> <p>Alla consegna dell'immobile redigere verbale nel quale deve risultare anche la data di immissione in possesso, la consegna delle chiavi e di altri eventuali materiali.</p>
5	<p>ALTRI ADEMPIMENTI</p> <p>Richiedere il pagamento immediato dei crediti risultanti a favore del debitore e risultanti dalla documentazione acquisita agli atti dal Liquidatore. Valutare l'opportunità di intraprendere azioni legali per il recupero dei crediti, previste dall'art. 14-decies</p> <p>Aprire un conto corrente della procedura per depositare le somme incassate dalle vendite, valutando le varie offerte proposte dagli Istituti di credito (si veda Allegato F).</p> <p>Se si prevede che le somme riscosse non siano subito assegnate ai creditori, valutare l'opportunità di effettuare investimenti in strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale.</p> <p>Annotare le entrate e le uscite nel "giornale della liquidazione" per tener conto dell'ordine delle cause di prelazione, nonché delle masse attive da cui provengono le somme liquide.</p> <p>Quando ci sono disponibilità sufficienti e non vi sono elementi ostativi in tal senso, presentare al Giudice, informandone anche l'O.C.C., un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di</p>

	<p>riparto delle stesse, lasciando depositate sul conto della liquidazione quelle occorrenti per la liquidazione stessa.</p> <p>Quando vengono effettuati pagamenti a favore dei creditori procedere attraverso bonifici bancari.</p>
6	<p>ADEMPIMENTI FINALI</p> <p>Concluse le operazioni di liquidazione dell'attivo, e prima del riparto, presentare al Giudice una relazione finale sulla liquidazione e la richiesta la liquidazione del compenso ai sensi DM 202/2014 (contenente tutte le indicazioni richieste dall'art. 16, in particolare commi IV e V).</p> <p>Effettuare il riparto finale. L'ordine di riparto dovrà prevedere in primo luogo la soddisfazione delle spese di procedura, poi i creditori privilegiati, ed infine i chirografari, tenuto anche conto delle eventuali suddivisioni in classi.</p> <p>Una volta concluse le operazioni, depositare presso il Tribunale una istanza in cui relazionare il Giudice sulle attività svolte durante la procedura di Liquidazione e chiedere al Giudice stesso di voler dichiarare la chiusura della procedura.</p> <p>Il Giudice accertata la regolare e completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di 4 anni dal deposito della domanda, disporrà con decreto la chiusura della procedura, che sarà comunicata agli interessati, nonché agli uffici competenti.</p> <p>Su richiesta dal Giudice, predisporre la relazione necessaria ai fini di fornire le informazioni citate ai commi 1 e 2 dell'art. 14-terdecies della L. 3/2012, utili per decidere in merito all'esdebitazione del debitore.</p>

5) DEBITORE INCAPIENTE

N.	Descrizione
1	<p>Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p> <p>La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta e presentata su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.</p> <p>La domanda di esdebitazione, sottoscritta dal debitore personalmente, è presentata per il tramite dell'Organismo di composizione della crisi al Giudice competente (sempre nel rispetto delle Norme tecniche richiamate per le altre procedure di sovraindebitamento), unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. <p>Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi.</p>

L'effetto esdebitativo opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale, ma come "beneficio" di carattere eccezionale accordato al debitore, vincolato a due presupposti:

- 1) meritevolezza (verifica dell'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento);
- 2) **indisponibilità di utilità, anche future** (il ricorrente deve essere "nullatenente" e non è ipotizzabile un mutamento in futuro della sua situazione patrimoniale), che si può verificare con la soglia reddituale (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro di equivalenza previsto per l'ISEE in base al numero di componenti del nucleo familiare).

Si precisa che il "requisito reddituale" è inderogabile: l'esdebitazione non è possibile laddove l'ammontare dei redditi del debitore, risultanti dalle dichiarazioni dell'anno precedente a quello di deposito dell'istanza, ecceda il limite quantitativo previsto dall'art. 14 quaterdecies, comma 2. Occorre inoltre tenere conto della composizione del nucleo familiare e, in particolare, di eventuali situazioni di comunione dei beni.

2 REDAZIONE DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

La relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

L'organismo di composizione della crisi nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Il Giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

L'OCC, su richiesta del giudice, dovrà compiere le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti.

Si prenda visione dell'[Allegato E](#).

6) PROCEDURE ESECUTIVE

N.	Descrizione
1	<p>Il divieto delle esecuzioni individuali nella disciplina del sovraindebitamento non è assoluto, ma prevede alcune eccezioni, a seconda della procedura incardinata dal debitore, per cui abbiamo due diversi livelli di tutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUTOMATIC STAY (ACCORDO/LIQUIDAZIONE); - NO AUTOMATIC STAY (PIANO DEL CONSUMATORE).
2	<p>AUTOMATIC STAY (ACCORDO/LIQUIDAZIONE)</p> <p>Con il decreto di ammissione e di fissazione dell'udienza il giudice <i>«dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili»</i>.</p> <p>Nota bene: pure le esecuzioni esattoriali e le iniziative intraprese dai soggetti provvisti di un credito fondiario scontano l'incidenza della sospensione.</p> <p>La connotazione ampia e generale dell'effetto sospensivo soffre una sola eccezione, quella attinente i titolari dei crediti impignorabili (dispositivo dell'art. 545 cpc).</p>
3	<p>NO AUTOMATIC STAY (PIANO DEL CONSUMATORE)</p> <p>Nel piano del Consumatore non esiste un divieto generale e automatico per le eventuali azioni esecutive, infatti il debitore può soltanto chiedere al giudice la sospensione di determinate esecuzioni già pendenti, specificamente indicate nel ricorso.</p> <p>Più precisamente, ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 <i>«quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo»</i>.</p>

	<p>In questi casi, dunque, il potere del giudice viene esercitato in modo discrezionale; prima di sospendere l'esecuzione, dovrà valutare se l'esecuzione in corso incida o meno sull'economia del piano prospettato ai creditori: l'esecuzione forzata potrà essere sospesa solo ove vada a ledere la fattibilità del piano stesso.</p> <p>L'effetto sospensivo sulle procedure esecutive pendenti è temporaneo ed è destinato a decadere nel caso in cui l'accordo o il piano non vengano omologati.</p> <p>Qualora l'accordo o il piano vengano omologati, l'effetto diviene definitivo e l'esecuzione pendente deve essere dichiarata improcedibile.</p>
4	<p>Richiesta di nomina del Liquidatore ex art. 13, c. 1, L. 3/2012</p> <p><i>«Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo (o dal piano del consumatore), il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate».</i></p> <p>Il liquidatore ha facoltà di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare istanza di improcedibilità della esecuzione immobiliare pendente; (il divieto <i>de quo</i> comporta che la vendita venga eseguita dal liquidatore a norma dell'art. 14 nonies e che il ricavato della vendita vada distribuito tra i creditori ammessi al passivo secondo le regole del concorso); • presentare istanza di subentro nella esecuzione immobiliare pendente. <p>In caso di subentro del liquidatore nell'esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoporsi alle regole dell'esecuzione ivi compreso il principio della regolazione delle spese di procedura; • nella fase di distribuzione della procedura esecutiva si regolano dapprima i crediti ed i rimborsi ex art. 2770 c.c.. <p>Dalle somme nette ricavate occorre detrarre le somme in prededuzione, ovvero le spese per atti conservativi o di esecuzione sostenute nel medesimo giudizio di esecuzione in corso. Tali spese sono in genere erogate direttamente dalla procedura a mezzo ordine di pagamento anche anteriore</p>

all'approvazione del progetto di distribuzione oppure vengono anticipate dal creditore. Le spese in questione sono:

- le spese di custodia e l'onorario del custode;
- le spese per la stima e l'onorario del perito stimatore;
- le spese per imposte collegate agli atti della procedura (Registro, Iva, ecc.), le spese per la cancellazione delle ipoteche già iscritte sul bene, e dopo la vendita:
 - ✓ le spese per la pubblicità, anche se anticipate dal creditore;
 - ✓ eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene;
 - ✓ le spese per la regolarizzazione edilizio-urbanistica degli stabili;
 - ✓ le spese legali sostenute dal creditore precedente;
 - ✓ le spese per la formazione del progetto di distribuzione (onorari del delegato);
 - ✓ le spese condominiali sostenute per la conservazione dell'immobile (ove questo sia stato disposto dal G.E.).

Tutte le spese già pagate al momento del progetto di distribuzione devono essere indicate nello schema di riparto. Devono essere spese che abbiano avvantaggiato non solo chi le ha sostenute ma anche gli altri creditori. È bene precisare che il privilegio spetta anche se chi ha erogato tali oneri è un creditore chirografario.

5 Art. 41 TUB

Nel sovraindebitamento, in particolare nella liquidazione del patrimonio, l'interferenza con le procedure esecutive individuali è autonomamente disciplinata, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e senza alcun riconoscimento di deroghe al principio di assoluta prevalenza della procedura concorsuale.

L'art. 41 TUB riserva al creditore titolare di credito fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento, e non esteso ad ogni diversa procedura concorsuale. La norma è di stretta interpretazione, ed è inapplicabile a fattispecie diverse dalla procedura concorsuale.

<p>Il liquidatore o il Gestore che interverrà nella procedura esecutiva immobiliare potrà incamerare tutto l'attivo (anche in presenza di un creditore fondiario) per poi redistribuirlo tra tutti i creditori sulla base della proposta o del piano.</p>

7) ADEMPIMENTI FINALI

N.	Descrizione
1	<p>Almeno una settimana prima del deposito in Tribunale del Piano/accordo/liquidazione, il Gestore deve anticipare una copia via email a occ@dotcomm.bo.it così che il Referente possa prendere visione e formalizzare eventuali osservazioni.</p> <p>Se il deposito viene effettuato dal Gestore: la domanda di accesso, la relazione e la nota di iscrizione dovranno essere trasmesse in cancelleria esclusivamente in modalità telematica. Qualora il Gestore non abbia accesso alla piattaforma telematica, deve dotarsi di accesso al PCT mediante OpenDotCom o Falco, o eventualmente rinvenire piattaforme di accesso gratuite.</p> <p>Se il deposito viene effettuato difeso il deposito deve avvenire in modalità telematica nel rispetto delle norme tecniche citate.</p> <p>All'esito dell'emissione del decreto di omologa, trasmetterne una copia all'OCC, indicando se gli importi definitivi differiscono o meno del preventivo iniziale.</p> <p>La fattura del compenso spettante all'OCC dovrà essere emessa direttamente dall'OCC; successivamente e dietro segnalazione dello stesso OCC, il Gestore dovrà emettere fattura per il compenso ad esso riservato (80%).</p> <p>Si prenda visione dell'Allegato A e dell'Allegato D.</p>

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ACCETTAZIONE INCARICO

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 27 GENNAIO 2012

N. 3

Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui
all'art. 4 del DM 202/2014 Polizza
Dual Italia S.p.A. PI-30910720M3

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E D'INDIPENDENZA DEL GESTORE
DESIGNATO

(art. 11 Decreto Ministero della Giustizia n.202 del
24.09.2014)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____
_____, cod. fisc. _____, P. IVA _____ con studio in
_____ Via _____ n. _____ tel. _____ fax
_____ indirizzo PEC _____ nominato/a Gestore della
crisi da sovraindebitamento per il debitore _____

comunica

di accettare l'incarico e contestualmente

dichiara

- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.4 comma 8 del D.M. 202/2014;
- di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale (con riferimento alle attività di gestione della crisi, nelle procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi del D.M. 202/2014);
- di essere tenuto all'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art.2399 del Codice Civile e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art.11 comma 3 del D.M. 202/2014.

Il professionista si impegna ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del

DM 202/2014 Polizza Dual Italia S.p.A. PI-

30910720M3

Il sottoscritto non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

L'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di accettazione e si intende conferito fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

Ai sensi del Regolamento OCC, per quanto attiene la corresponsione del compenso, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta e della natura giuridica dell'Organismo di Composizione della Crisi, quale organo interno all'ODCEC di Bologna, il sottoscritto avrà diritto di richiedere all'OCC il pagamento del compenso dovuto solo dopo che il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso dovuto all'OCC ovvero a parte di esso. Resta pertanto inteso che in caso di definitivo mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo stesso dal sottoscritto quale gestore incaricato; quest'ultimo pertanto sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo. A seguito dell'avvenuta corresponsione da parte del debitore istante a favore dell'OCC, l'Organismo, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC, provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista.

Bologna, lì _____

Firma

ALLEGATO 2 – REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

Verifica dei **requisiti soggettivi ed oggettivi** per l'accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012 in capo al soggetto debitore.

I REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA:

CONSUMATORE

Legge 3/2012 art. 6 co. 2 lett. b) Profilo soggettivo:

il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

SOGGETTO NON ASSOGGETTABILE AD ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE PREVISTE NELL'ORDINAMENTO

Il socio illimitatamente responsabile:

- **il socio illimitatamente responsabile che sia fuoriuscito dalla compagine societaria da oltre un anno per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata a causa delle operazioni di trasformazione, di fusione e di scissione trasformativa non può essere dichiarato fallito ex art. 147 comma 2 L.F. se sono state osservate le formalità prescritte dalla legge in occasione dell'operazione e se l'insolvenza della società non sia riferibile a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata **pertanto può accedere ai procedimenti in questione dato che non può fallire in via autonoma ma solo in estensione per effetto del fallimento della società.****

- **la fallibilità per estensione non integra la preclusione di accesso alla procedura di composizione e pertanto il socio illimitatamente responsabile può accedere alla procedura di sovraindebitamento anche se la società è un imprenditore commerciale cd. sopra- soglia e dunque fallibile. (Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**

- **Viceversa, la società di persone o quelle di capitali, cancellate da oltre un anno dal registro delle imprese, siccome la cancellazione implica l'estinzione del soggetto non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento in quanto non è possibile che un soggetto estinto possa chiedere di accedere ad una procedura concorsuale.**

SOGGETTO NON ASSOGGETTABILE AD ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE NELL'ORDINAMENTO

- 1) l'imprenditore non fallibile perché al di sotto delle soglie previste dall'art. 1 L.F. e cioè l'imprenditore che dimostri il possesso congiunto di tali parametri:
 - a) un attivo patrimoniale complessivo annuo inferiore ad € 300.000 nei tre antecedenti la richiesta di fallimento;
 - b) ricavi lordi complessivi annui inferiori ad € 200.000 nel triennio antecedente al deposito dell'istanza di fallimento alla dichiarazione di fallimento;
 - c) debiti scaduti e/o non definitivamente accertati non superiori ad € 500.000.
- 2) l'imprenditore soprasoglia che abbia debiti scaduti e non pagati inferiori ad € 30.000;
- 3) l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività da oltre un anno (art. 10 L.F.);
- 4) L'erede dell'imprenditore defunto, che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, quando sia decorso oltre un anno dal decesso. In questo caso, ai sensi dell'art. 11 L.F. non è più possibile ricorrere al fallimento. Tuttavia, nel caso il cui l'erede abbia accettato l'eredità puramente e semplicemente, si dovrà accertare, attesa la confusione dei patrimoni, che l'impresa risultante dall'accettazione sia “sotto soglia” ai sensi dell'art. 1 L.F.
- 5) il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che sia fuoriuscito da oltre un anno dalla compagine sociale (art. 147 L.F).
- 6) L'imprenditore agricolo.
- 7) La Start up innovativa.
- 8) Gli enti privati che non esercitano attività commerciale (associazioni non riconosciute, enti non profit, fondazioni ecc.).
- 9) Enti pubblici non economici (enti pubblici istituzionali posti in funzione ausiliaria rispetto allo stato).
- 10) Professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti.

I REQUISITI OGGETTIVI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA

la presenza di uno **stato di sovraindebitamento definito dall'art. 6 comma 2 lett. a) 1. 3/2012** come:

"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente"

Si evocava una situazione dello squilibrio economico che poteva tradursi in una rilevante difficoltà o in una **incapacità definitiva che ricomprendeva sia crisi che insolvenza.**

VERIFICARE CHE IL DEBITORE:

1) NON ABBIA COMMESSO ATTI DIRETTI A FRODARE LE RAGIONI DEI CREDITORI PER L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI.

Il Gestore presta particolare attenzione alle operazioni attuate dal debitore nel periodo in cui si è generato il sovraindebitamento e le eventuali azioni intraprese dallo stesso per porvi rimedio al fine di escludere che il medesimo abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

I seguenti **strumenti di protezione del patrimonio** vanno esposti nelle relazioni dettagliatamente esaminando i loro effetti sul patrimonio del debitore:

- Trust (ratifica della convenzione dell'Aja del 1985 ex legge 364/89)
- Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.)
- Vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.)
- Contratti di affidamento fiduciario (art. 1, comma 3 L. n. 112/2016)
- Polizze assicurative (art. 1923 c.c.)
- Fondi pensione (art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005)

Il Gestore verifica sia attraverso la **circularizzazione delle posizioni creditorie**, sia tramite la verifica diretta presso il Tribunale, che non siano pendenti procedimenti di impugnazione di atti del debitore promossi dai creditori.

Non rientrano nella procedura:

- i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

- gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal Giudice;
- i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
- i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del c.c.,
- le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c. e ss).

2) NON ABBIA DETERMINATO LA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO CON COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE — PER IL PIANO DEL CONSUMATORE

E' necessario che il Gestore nella sua relazione fornisca al giudice tutti gli elementi atti ad escludere la sussistenza di tali elementi, in presenza dei quali la proposta è inammissibile. Nel far ciò il gestore dovrà **compiere una disamina approfondita della vicenda e non limitarsi a espressioni apodittiche** quali *"non si ritiene che il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"* **ma spiegare in relazione a quegli atti che hanno comportato il sovraindebitamento perché motivatamente possa escludersi la sussistenza dei sopra indicati elementi.**

INAMISSIBILITA'

3. VERIFICARE CHE IL DEBITORE:

- a) non abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti e, in particolare, non abbia già goduto degli effetti protettivi;
- b) non abbia subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati;
- c) non abbia già beneficiato in passato (per un massimo di due volte nella vita intera dell'esdebitazione);
- d) Violazione dell'art. 7, I comma, l. 3/2012 in materia di crediti impignorabili e privilegiati;
- e) Violazione dell'art. 8, 1ter e 1quater, l. 3/2012;

Il Gestore verifica i requisiti indicati sub a-b-c sopra rivolgendosi alla Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna all'indirizzo mail: fallimentare.tribunale.bologna@giustizia.it (allegando la nomina ed autorizzazione all'accesso banche dati).

In caso di trasferimento del debitore da altro Comune situato nel circondario di altro Tribunale la stessa verifica andrà eseguita anche presso il predetto competente Ufficio.

**VERIFICARE SE IL DEBITORE ABBAIA FORNITO I SEGUENTI DOCUMENTI
OBBLIGATORI:**

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di sua proprietà e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o dei bilanci, se il debitore è un imprenditore commerciale non fallibile;
- elenco dettagliato delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- indicazione della composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un professionista abilitato (nel caso di soggetto tenuto alla loro redazione).

ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 ART. 8**COMMA 1 QUINQUIES****Da inviare a:**

Agenzia delle Entrate – bologna pec: dp.bologna@pce.agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate – riscossione pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Inail pec: bologna@postacert.inail.it

Inps pec: direzione.provinciale.bologna@postacert.inps.gov.it

Comune di Bologna ufficio tributi pec: entrate@pec.comune.bologna.it

Regione Emilia Romagna pec: serviziotributi@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Comunicazione ai sensi della legge 3/2012 art. 8 comma 1 quinquies

Il/La sottoscritto/a

vista la nomina a gestore OCC per la composizione della crisi del Sig... (all.nr.1-2)

chiede

di inviare entro 30 giorni dal ricevimento della presente, a questa pec l'estratto dei rapporti in essere alla data odierna con l'evidenziazione del saldo contabile, della sua composizione e dell'esistenza di eventuali cause di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca) sul credito, oltre ad ogni altra informazione utile per agevolare l'esame della situazione debitoria e consentire le valutazioni del caso nel più breve tempo possibile e limitatamente alle posizioni debitorie intestate al seguente soggetto-debitore:nata a il (c.f.) e residente in

Si allega:

doc.1) nomina quale Gestore OCC

doc.2) Documento identità

ALLEGATO 4 – CONDIVISIONE LISTA DOCUMENTI CON DEBITORE

Gent.mo Avv.

Messaggio via Pec

Bologna li, _____

Oggetto: Procedura di composizione della crisi – Consumatore Sig. _____

Gentile Avvocato,

in qualità di gestore nominato per la composizione della crisi in oggetto a seguito della verifica della documentazione depositata dal richiedente ed allegata all'istanza di nomina sono a chiedere la seguente ulteriore documentazione necessaria per la verifica del piano e la predisposizione della relazione ex art. 9 c. 3 bis L. n. 3/2012 :

- a) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi)
- b) elenco di tutti i beni del debitore (es. conto corrente, deposito titoli, quote, partecipazioni, crediti, mobili, mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza)
- c) elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- e) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
- f) dichiarazione di eventuali redditi percepiti
- g) attivare il cassetto fiscale e comunicazione delle password assegnate dall'ufficio
- h) perizie e offerte ricevute sul bene immobile
- i) certificazione carichi pendenti
- l) estratti di ruolo presso Equitalia aggiornati
- m) certificazione carichi pendenti presso Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Uffici tributi degli Enti Locali
- n) visure catastali e ispezioni ipotecarie aggiornate
- o) visure storica presso il P.R.A aggiornata
- p) anagrafe tributaria
- q) SIC (sistemi di informazioni creditizie)
- r) Centrali rischi
- s) Centrale di allarme interbancaria
- t) Archivio informatizzato degli assegni
- u) estratti conto bancari dal 2011 al 2016
- v) certificazione protesti di titoli a carico del debitore
- z) altre banche dati pubbliche, compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, c. 2, D.Lgs. n. 141/2010

Si richiede infine copia del rogito di vendita dell'immobile sito in Bologna Via Pelagio Pelagi.

La suddetta documentazione dovrà pervenire al mio studio, anche via mail, entro trenta giorni dal ricevimento della presente.

Ringraziando per la collaborazione porgo cordiali saluti.

Dr. _____

ALLEGATO 5 – CIRCOLARIZZAZIONE CREDITORI

Ai Signori creditori
Loro sedi
a mezzo posta elettronica certificata

Oggetto: Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Sig.
Comunicazione attivazione procedura e precisazione del credito vantato.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 3/2012 l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, quale organismo iscritto al n. 2 dell'Elenco presso il Ministero di Giustizia, ha nominato quale gestore della crisi della Sig. _____ avente C.F. _____ la sottoscritta Dr. _____

Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute dal debitore risultano delle posizioni fiscali aperte a carico del medesimo e pertanto si chiede di fornire adeguato riscontro circa la rispondenza con i vostri archivi.

Si precisa che la comunicazione richiesta, dovrà pervenire entro il _____ a mezzo PEC indirizzata a @legalmail.it e la stessa risulta necessaria in quanto prodromica dell'eventuale accordo che sarà poi sottoposto all'autorità giudiziale.

Si ricorda che nel caso non risultasse che abbiate nei confronti del Sig. _____ alcuna posizione aperta si chiede di darne comunque formale comunicazione.

Vi informiamo che i dati assunti dall'OCC e dalla sottoscritta saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento di composizione della crisi e saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge. Il conferimento dei dati è necessario per consentire al nostro OCC di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dalla Sig. _____ .

Si rinvia alla legge vigente per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Distinti saluti.
Il Gestore della procedura
Dott. _____

Bologna li,

ALLEGATO 6 – CASSETTO FISCALE

La richiesta può essere effettuata a mezzo PEC alla direzione provinciale di competenza (PER BOLOGNA dp.bologna@pce.agenziaentrate.it) allegando, in attesa della previsione di appositi format, la modulistica prevista dalla stessa AdE:

- Copia conferimento delega cassetto fiscale persona fisica (figura 1);
- Copia dichiarazione sostitutiva di certificazione (figura 2);
- Copia nomina gestore e copia autorizzazione accesso banche dati;
- Copia documento di identità del richiedente.

Figura 1 (reperibile sul sito Agenzia delle Entrate)



**CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA
PER LA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE**

IL SOTTOSCRITTO	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Cognome e Nome	<input type="text"/>
Luogo di nascita	<input type="text"/>
	Data di nascita <input type="text"/>
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ	
IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE/NEGOZIALE DI	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Denominazione o Ragione sociale	<input type="text"/>
IN QUALITÀ DI TUTORE DI	
Codice fiscale	<input type="text"/>
	Partita IVA <input type="text"/>
Cognome e Nome	<input type="text"/>
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ	
A FAVORE DEI SEGUENTI INTERMEDIARI	
1. Codice fiscale	<input type="text"/>
	Conferisce delega <input type="checkbox"/> Revoca delega <input type="checkbox"/>
Cognome e nome/denominazione	<input type="text"/>
2. Codice fiscale	<input type="text"/>
	Conferisce delega <input type="checkbox"/> Revoca delega <input type="checkbox"/>
Cognome e nome/denominazione	<input type="text"/>
ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DELEGATO	
<p>La delega è conferibile ad un massimo di 2 intermediari (soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998) per una durata di 4 anni, salvo revoca.</p>	

Figura 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ (*)

Con questo modello il Contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

Io sottoscritt _____
--

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

dichiaro

di essere stata nominata in data 22/10/2021 (all.1) dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, il gestore per la composizione della crisi del Sig.

Dalle diverse sezioni presenti, a titolo esemplificativo, si potrà accedere e verificare:

1) Sezione Dichiarazioni Fiscali:

- presenza di Modelli Unico/730 presentati per i periodi precedenti con verifica della tipologia di redditi dichiarati e congruità con quanto esposto nell'istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento
- Esistenza o meno di posizioni imprenditoriali pregresse del consumatore (quale titolare di Partita Iva individuale ovvero di partecipazioni in società o enti)
- Presenza di eventuali altri redditi percepiti con evidenza dei dati dalle risultanze delle Certificazioni Uniche o Modelli 770 e negli altri redditi percepiti

2) Sezione Dati del Registro:

Presenza di atti depositati e registrati quali contratti di locazione – compravendite immobiliari – versamenti di quote sociali ecc.

Da tali dati è possibile desumere eventuali variazioni di residenza (per più contratti di locazione), cessione di partecipazioni (da cui valutare eventualmente l'esistenza di “atti dispositivi”), ecc.

3) Sezione Versamenti:

Per verificare l'adempimento degli obblighi tributari (imposte quali IRPEF/IVA/contributi ovvero IMU/TASI/ICI, ecc) e la congruità con quanto dichiarato nel piano.

ALLEGATO 7 – ACCESSO BANCHE DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI

LA RICHIESTA DI ACCESSO PUÒ ESSERE EFFETTUATA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO DELLA DIREZIONE REGIONALE DR.EMILIAROMAGNA.GTPEC@PCE.AGENZIAENTRATE.IT PREVIO IL PAGAMENTO DEI DIRITTI E BOLLI TRAMITE IL MOD F24.

ESEMPIO:

IN RELAZIONE ALL'ISTANZA DI ACCESSO ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 15, C.10, DELLA LEGGE 27/01/2012 N. 3, PRESENTATA DA....

LA SCRIVENTE ESAMINATA L'ISTANZA PERVENUTA E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA; VISTO L'ART. 15, COMMA 10, DELLA LEGGE 27/01/2012 N. 3; VISTA LA COPIA DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 15, C. 10, DELLA LEGGE 27/01/2012 N. 3 E VISTO, ALTRESÌ, IL PROVVEDIMENTO DEL 28/10/2021, CON CUI IL REFERENTE OCC DI BOLOGNA HA AUTORIZZATO L'ISTANTE ALL'ACCESSO ALLE BANCHE DATI; COMUNICA CHE ALLA DATA DEL 11/11/2021 DALL'INTERROGAZIONE NELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA RELATIVA ARISULTA QUANTO SEGUE:

- L'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DISPONIBILE È IL MODELLO 730 RELATIVO AL PERIODO D'IMPOSTA 2020 E I REDDITI PERCEPITI SONO DEL 2020, IN ALLEGATO;

- NELL'ULTIMO DECENNIO SONO STATI REGISTRATI I NEGOZI GIURIDICI DETTAGLIATI IN ALLEGATO;

- DALL'INTERROGAZIONE NELL'ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARIRISULTA INTRATTENERE RAPPORTI FINANZIARI COME DA ALLEGATO.

- CON RIFERIMENTO AL PERIODO TEMPORALE OGGETTO DI RICERCA SI EVIDENZIA CHE È STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE IL SEGUENTE INTERVALLO:

- PER I DATI REDDITUALI E DICHIARATIVI: A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2020 AVENDO CURA DI TRASMETTERE L'ANNUALITÀ PIÙ RECENTE;

- PER GLI ATTI DEL REGISTRO: L'ULTIMO DECENNIO PRESENTE NELLA BANCA DATI;

- PER I RAPPORTI FINANZIARI: L'ULTIMA ANNUALITÀ PRESENTE NELLA BANCA DATI.

QUALORA VI FOSSE INTERESSE AD OTTENERE DATI RIFERITI A PERIODI ANTERIORI A QUELLI PRESI IN CONSIDERAZIONE, SEMPRE CHE SIANO PRESENTI NELLE BANCHE DATI, POTRÀ ESSERE CHIESTA UN'INTEGRAZIONE DELLA RICERCA IN TAL SENSO.

PER QUANTO RIGUARDA LE INFORMAZIONI IPOTECARIE E CATASTALI, RIMANGONO FERME LE MODALITÀ DI ACCESSO – PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI COMPETENTI O PER VIA TELEMATICA – PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, EVENTUALI INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E SULLE CARICHE RICOPERTE POTRANNO ESSERE RICHIESTE ALLE COMPETENTI CAMERE DI COMMERCIO E PER QUANTO CONCERNE I DATI GESTITI DAL P.R.A. O DALLE CAPITANERIE DI PORTO.



Elenco dei rapporti finanziari pe

Periodo interrogato: 01/11/2020 - 31/10/2021

Anagrafe dei rapporti - Dati aggiornati al 31/10/2021

CF operatore	Denominazione operatore	Descrizione rapporto	Data inizio	Data fine	Ruolo
00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.	01 - Conto corrente (CAB: 02507)	21/07/2020		TITOLARE O CONTITOLARE
01583450901	BIBANCA SPA	01 - Conto corrente (CAB: 17295)	03/12/2015		TITOLARE O CONTITOLARE
00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.	01 - Conto corrente (CAB: 02507)	21/04/2010		TITOLARE O CONTITOLARE
00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.	02 - Conto deposito titoli e/o obbligazioni (CAB: 02507)	22/08/2013		TITOLARE O CONTITOLARE
00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.	05 - Gestione collettiva del risparmio	03/07/2017		TITOLARE O CONTITOLARE
00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.	19 - Fondi pensione	21/09/2015		TITOLARE O CONTITOLARE
00799960158	INTESA SANPAOLO S.P.A.	99 - Altro rapporto	05/01/2018		TITOLARE O CONTITOLARE
03562770481	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	15 - Carte di credito/debito	19/12/2006		TITOLARE O CONTITOLARE
03562770481	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	15 - Carte di credito/debito	23/04/2003		TITOLARE O CONTITOLARE
04255700652	VIVIBANCA S.P.A.	18 - Finanziamenti	01/04/2019		TITOLARE O CONTITOLARE
09339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	17 - Crediti	22/01/2013		TITOLARE O CONTITOLARE
09339391006	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	17 - Crediti	24/03/2014		TITOLARE O CONTITOLARE
11241140158	ING BANK N.V.	18 - Finanziamenti	01/08/2018		TITOLARE O CONTITOLARE
06874351007	POSTEPAY S.P.A.	15 - Carte di credito/debito	29/06/2016		TITOLARE O CONTITOLARE
04550250015	EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.	05 - Gestione collettiva del risparmio	22/02/2019		TITOLARE O CONTITOLARE

ALLEGATO 8 – CARICHI PENDENTI

Nei carichi pendenti sono inclusi tutti gli illeciti amministrativi, i pagamenti mancanti relativi all'IVA o il mancato pagamento di altre tasse, dirette o indirette.

Si richiede all'indirizzo pec dell'agenzia e previo il pagamento dei bolli (tramite f24 oppure cartacei) si può procedere al ritiro cartaceo oppure all'invio via pec.

 <p>Direzione Provinciale di Bologna Ufficio Territoriale di Bologna 2</p>		
CERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI RISULTANTI AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA		
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA
DOMICILIO FISCALE VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE
		PROV BO

Il sottoscritto CAPO UFFICIO, in relazione alla richiesta di certificazione con riguardo alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti, pervenuta in data 10/11/2021 prot. n. 80160, da parte dell'istante [redacted] A [redacted] sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 22 novembre 2021

CERTIFICA

che risultano i seguenti carichi pendenti

- definitivamente accertati¹
 - cartella di pagamento n.02020190019252690, anno di imposta 2012, notificata il 18/12/2019 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli del registro, per un debito di Euro 3.585,42;
 - cartella di pagamento n.02020160010771654, anno di imposta 2015, notificata il 14/05/2016 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli rai, per un debito di Euro 136,47;

ALLEGATO 9 – VISURA PERSONALE C.C.I.A.A.

Tramite la Camera di Commercio e il Codice Fiscale dell'istante, è possibile richiedere una verifica storica delle posizioni imprenditoriali e societarie facenti capo al proponente (es. partecipazioni in società, qualifiche di socio/amministratore/liquidatore in società attive o cessate ...).

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche		
Denominazione	Carica	
C.F.	socio unico liquidatore	
Attività	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: Posta elettronica certificata: Codice Fiscale: Numero REA:	
Cariche	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/06/2011 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria	
Cariche cessate	socio unico dal 26/10/2011 liquidatore Nominato con atto del 17/07/2013	
	CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 26/10/2011 DATA PRESENTAZIONE 28/11/2011, DURATA: FINO ALLA REVOCA Data iscrizione nel Registro Imprese: 01/08/2013 Numero protocollo: Data protocollo: 30/07/2013	
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte		
Denominazione	Stato impresa	Carica
C.F.	cancellata	titolare firmatario
C.F.		
	IMPRESA INDIVIDUALE Sede legale: Posta elettronica certificata: Codice Fiscale: Numero REA:	

ALLEGATO 10 – VISURA AL P.R.A.

Tramite Agenzia di Pratiche Auto può effettuare una verifica nominativa storica e attuale sull'istante in modo da verificare l'esistenza o meno di automezzi di proprietà.

Si scrive alla pec: ufficioprovincialebologna@pec.aci.it con allegato modulo firmato scannerizzato nonché firmato digitalmente, carta d'identità del Gestore e autorizzazione all'accesso alle banche dati.



Automobile Club d'Italia

Rif. Ticket N°: _____

All'Ufficio/Unità Territoriale ACI

del: _____

di _____

Modulo di richiesta Visura Nominativa

(visure effettuate in base al codice fiscale del soggetto)

 ATTUALE **STORICA**

 Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome o ragione sociale)

nato/a _____ Prov. (____) il ____ / ____ / ____

 residente in _____ Prov. (____)
(per le società indicare la sede legale)

Via/Piazza _____ n° _____

CF/PI _____ Tel/cell _____

Indirizzo e-mail _____

CHIEDE:

- per sé
- in qualità di erede di _____
- in qualità di Rappresentante legale di _____
- in qualità di Avvocato iscritto all'albo di _____
- in qualità di Curatore iscritto all'albo di _____

ALLEGATO 11 – VISURA CATASTALE

Effettuare la visura al seguente link <http://www.catasto.it/richieste/14-visura-nazionale/> al costo di euro 26,95 (può variare sulla base del numero delle Trascrizioni).

Qualora il Gestore, dalle indagini effettuate sui registri pubblici immobiliari e mobiliari già richiamati in precedenza, riscontri la presenza di atti dispositivi, quali l'alienazione della proprietà o di altri diritti reali minori di beni del debitore, dovrà verificare documentalmente come è stato successivamente impiegato il denaro frutto della cessione.

Non è da ritenersi atto in frode ai creditori la cessione di beni patrimoniali per il pagamento di debiti nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

In presenza degli immobili di proprietà:

Qualora il debitore abbia già fatto predisporre autonomamente una perizia di stima, il Gestore dovrà effettuare un preliminare controllo di completezza della stessa (ad esempio **la presenza della conformità catastale ed urbanistica, la provenienza dei beni, l'elenco dei gravami, ecc.**) ed una prima verifica di massima del valore di mercato espresso dal perito mediante il confronto tra la superficie catastale ovvero quella indicata in perizia ed i valori medi di zona ricavabili dall'archivio O.M.I. o dal Borsino Immobiliare, e se lo stesso è stato opportunamente giustificato mediante esposizione dei calcoli effettuati per dimostrare i risultati ottenuti, non ammettendo perizie che fondino le valutazioni su mere formule di stile quali "in base alla propria esperienza", "in base alla documentazione acquisita", da ricerche di mercato" o simili nonché quelle basate esclusivamente su quotazioni derivanti da listini immobili o dall'O.M.I.; **nel caso la perizia di stima presenti delle criticità il Gestore non terrà conto della stessa dando incarico a nuovo perito.**

ALLEGATO 12 – DICHIARAZIONE DEL DEBITORE

Oggetto: procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012

Il sottoscritto ... nato a ... il ... e residente in Bologna, Via ,

DICHIARA

di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I L. 3/2012;
di non avere fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I L. 3/2012;
di non avere subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis L. 3/2012;

che gli unici atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni attengono alla vendita:

A) In data di un immobile ad uso autorimessa sito a in Viaa Bologna distinto al Catasto fabbricati del Comune

B) In data ..., degli immobili ... siti

Sia A) che B) erano in comproprietà con ... e il ricavato fu utilizzato per ridurre l'esposizione debitoria personale;

che, negli ultimi cinque anni, nessun atto di disposizione del patrimonio compiuto è stato impugnato;

che le attività e le passività del sottoscritto sono esclusivamente quelle descritte nel ricorso per la liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012.

In fede
(Debitore)

ALLEGATO 13 – NOTIFICA INTERRUZIONE CESSIONE QUINTO

Da inviare via pec

Oggetto: Procedura di liquidazione n.

Con la presente comunico che, con provvedimento reso in data _____, il Tribunale di Bologna ha aperto la procedura di liquidazione, prevista dagli art. 14 ter e ss l. 3/2012, di _____ (c.f. _____), residente in Via _____ n ____ (BO) con nomina della scrivente a liquidatore.

Nella spiegata qualità comunico che nel Decreto di apertura della procedura di Liquidazione del Patrimonio, il Giudice Delegato ha disposto che, fino alla data in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo ai sensi dell'art. 14/novies co.ult.Lg. 3/2012, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto, **NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena nullità, azioni cautelari od esecutive: ciò con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti- anche con riscossione periodica presso terzi – e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito i cui prelievi periodici risultino in corso;** altrettanto non possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione.

Per quanto sopra riportato vi invito a comunicare immediatamente al datore di lavoro del sig. _____ la sospensione dei pagamenti derivanti dalla cessione del credito i cui prelievi periodici risultano in corso e provvedere alla restituzione delle somme trattenute dallo stipendio della medesima dalla data della presente comunicazione in avanti.

Distinti saluti

Il liquidatore
Dott.ssa

Bologna li,

ALLEGATO 14 – MERITO CREDITIZIO

L'articolo 9, comma 3bis, lettera e), della Legge 3/2012, prevede che il Gestore debba indicare nella sua relazione, se il "soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Gli elementi da considerare, in ossequio all'art. 9, comma 3bis, lettera e), della Legge 3/2012, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- a importo del finanziamento in verifica;
- a importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- a numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- a reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 a CU;
- a importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- a scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitoresolo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

a assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Il calcolo da eseguire per verificare se l'Istituto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, ipotizzando che il signor Rossi abbia contratto un prestito nell'anno 2020, con rata mensile di d. 250 e che esista un precedente finanziamento (di rata mensile di d 300), ed un nucleo un nucleo familiare composto da 3 persone (marito, moglie, figlio con disabilità) ed abbia un reddito mensile netto di euro 1.700,00 è il **seguito**:

(A) Assegno sociale anno 2020 (fonte Inps) ¹	498,15
Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2020 (Nucleo 3 persone)	2,04
(C) Maggiorazione per <i>figlio</i> con disabilità	0,5
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. 498,15 x (2,04 + 0.5)=€. 1.265,30	1.265,30
(E) Reddito mensile netto disponibile del debitore (12 mensilità)	1.700,00
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	300,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D-F)	134,70
(H) Rata mensile del finanziamento concesso ²	250,00
(Z) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile finanziamento	-115,30

L'utilità di cui al foglio di calcolo allegato, consente di determinare il reddito a disposizione del debitore (tenendo conto anche del tasso di interesse), del quale l'Istituto Finanziatore avrebbe dovuto tener conto al fine della concessione del prestito.

¹ L'Assegno sociale dell'INPS di Euro 485,41, rappresenta la rielaborazione del dato mensile pari a "euro 448,07 per 13 mensilità" rapportato a 12 mesi.

² L'esempio riporta l'importo di una rata mensile determinata nella misura di Euro 250 senza tenere conto del tasso di interesse al quale viene concesso finanziamento.

ALLEGATO 15 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE

Elenco dei documenti da allegare alla relazione:

- relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento;
- estratti conti correnti intestati e cointestati ultimi 5 anni, copia libretti postali o bancari e copia polizze vita e contratti assicurativi;
- copia ultime tre buste paga e contratto lavoro (se persona fisica);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- copia atti disposizione patrimonio ultimi cinque anni (se presenti);
- casellario giudiziale (se persona fisica per istanza liquidazione e/o piano consumatore);
- cassetto fiscale;
- cassetto previdenziale;
- visura camerale, posizione completa-storica del debitore (cd. fascicolo storico) / visura Protesti;
- copia atti di causa e/o di esecuzioni (se presenti);
- copia perizia o valutazione commerciale del valore di mercato dell'immobile di proprietà;
- carichi pendenti / estratti ruolo /avvisi bonari Agenzia delle Entrate;
- Centrale Rischi Banca d'Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia;
- copia contratti mutuo e piano ammortamento e copia contratti fideiussori;
- elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo, importo del credito, diritti di prelazione;
- elenco eventuali crediti da incassare;
- scritture contabili ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all'originale (se imprenditore);
- numero dei dipendenti (se imprenditore);
- visura catastale nominativa sul territorio nazionale;
- visura Ipotecaria per nominativo sul territorio nazionale;
- visura ipotecaria ventennale relativa a beni sui quali l'istante risulta possedere diritti reali;
- visura P.R.A. storica.

Documenti spese sostentamento:

Deve essere rappresentata **la situazione familiare del ricorrente, indicando la composizione del suo nucleo familiare, unitamente ai redditi degli altri componenti ed alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia.**

In relazione a queste ultime a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, dovranno essere considerate:

- le spese relative alle **utenze** dell'ultimo anno, nonché **spese telefoniche/internet**;
- le **spese condominiali** sostenute nell'ultimo anno, nonché eventuale accertamento circa la previsione di spese straordinarie da sostenere a breve;
- le ricevute di eventuali interventi di manutenzione periodica obbligatoria degli **impianti di casa** (ad es. la revisione annuale della caldaia);
- gli eventuali **canoni di locazione dell'immobile** adibito a dimora abituale della famiglia
- le eventuali ricevute di **rette scolastiche** o altre spese inerenti i figli;
- le ricevute relative a **spese mediche** sostenute nell'ultimo anno;
- **spese di trasporto** allegando le ricevute di pagamento dell'imposta di bollo — assicurazione di un eventuale veicolo;
- l'ammontare della **Tari** (allegando la liquidazione dell'anno in corso o di quello precedente);
- un fondo seppure contenuto per **spese impreviste**;
- una quantificazione ragionevole per le spese di acquisto di **generi alimentari, strumenti per l'igiene personale e della casa, abbigliamento**;
- **premi di assicurazione**;
- **spese veterinarie e cibo per animali domestici**;

Nel caso in cui il sovraindebitato sia tenuto a versare delle **somme a titolo di mantenimento dei figli o del coniuge/ex coniuge in forza di provvedimenti giudiziari** dovrà essere acquisita copia e depositata quale allegato della relazione e nel caso di manifesta incongruenza degli importi rispetto all'attuale condizione patrimoniale del sovraindebitato dovrà anche essere valutata la possibilità di richiederne giudizialmente la modifica.

Le spese sopra **indicate e dimostrate dal debitore andranno poi verificate analiticamente per eliminare quelle voluttuarie** (ad esempio abbonamenti televisivi a piattaforme pay tv, abbonamenti ad eventi sportivi, ecc.).

L'ammontare delle spese come sopra determinato del debitore dovrà sempre essere rapportato e confrontato con il parametro individuato dalla normativa quale reddito disponibile minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita e calcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE.

Nel caso in cui si ritenga di doversi discostare da tale parametro normativo, individuato come limite minimo inderogabile, **dovranno essere indicate e documentate le ragioni di tale scostamento.**

Il piano può prevedere che l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare come sopra determinate **subisca delle variazioni sulla base della sua evoluzione** e quindi a titolo esemplificativo abbia **una riduzione per l'intervenuta indipendenza economica di alcuni componenti del nucleo familiare o un incremento per la necessità di corrispondere un canone di locazione in ipotesi di vendita dell'abitazione principale messa a disposizione nel piano.**

ALLEGATO 16 – RELAZIONE CONSENSI

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
IV SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

N. Ruolo Generale: n. .../.. Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento Sig. ... Gestore della Crisi: ... Giudice: ...
Oggetto: Relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, L. n. 3/2012

Il sottoscritto Gestore della Crisi

PREMESSO

che con decreto del ... L'Ill.mo Giudice Delegato, vista la proposta di accordo per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012 e rilevato che allo stato la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012, ha fissato l'udienza al ... ore ... disponendo la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto unitamente alla trascrizione del decreto presso l'agenzia del Territorio;

COMUNICA CHE

sino al termine di cui all'art. 11, comma 1, Legge n. 3/2012, sono pervenute dai creditori le seguenti espressioni di voto dei creditori:

-Voto favorevole Banca ... alla propria quota di credito chirografario che non dovesse trovare capienza nella garanzia ipotecaria (allegato);

-Voto contrario Agenzia delle Entrate per le somme dovute di euro ... (allegato);

-Voto contrario Agenzia delle Entrate Riscossione per le somme dovute iscritte a ruolo euro ... limitatamente agli importi aventi natura chirografaria ovvero aventi natura privilegiata ma oggetto di falcidia e/o declassamento in chirografo (allegato);

-Voto contrario Assicurazioni per le somme dovute di euro ... (allegato);

-Voto contrario Banca ... per le somme dovute euro ... (allegato);

I risultati della votazione sono dunque i seguenti:

Elenco creditori chirografari personali	Voto favorevole	Voto contrario
Agenzia delle Entrate Riscossione		
Banca		
Banca		
Comune di Bologna		
Condominio		
Agenzia delle entrate (rinuncia al privilegio)		
Elenco creditori chirografari personali		
Elenco creditori chirografari garante	Voto favorevole	Voto contrario
Banca		
Banca		
Assicurazioni		
Totale creditori chirografari garante		
Totale creditori chirografari		

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per ... ha comunicato che nulla vanta dalla Sig.ra ... pertanto il credito di euro ... (pari al ...% sul totale dei crediti chirografari) inserito nel Piano di Accordo depositato, non è dovuto.

Riepilogo

Totale creditori contrari	euro	%
Totale creditori favorevoli		%
Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri		%
Totale complessivo creditori chirografari		100%

INFORMA CHE

l'accordo presentato dalla Sig.ra ... risulta essere raggiunto con ...% dei consensi.

Lo scrivente Gestore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge n. 3/2012, allega sub 5 alla presente il testo dell'accordo.

Bologna,

IL GESTORE DELLA CRISI

ALLEGATO A - CIRCOLARE OCC ADEMPIMENTI GESTORE DELLA CRISI NEI

CONFRONTI OCC



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A PI-3091071730

ADEMPIMENTI GESTORE DELLA CRISI NEI CONFRONTI DI OCC

- Le spese vive sostenute dal gestore nello svolgimento delle sue funzioni devono essere documentate con intestazione al Ricorrente. Il rimborso richiesto all'OCC dovrà fare riferimento all'art. 15 DPR 633/72;
- Almeno una settimana prima del deposito in Tribunale del piano/accordo/istanza liquidazione, il gestore deve anticiparne una copia via mail ad occ@dotcomm.bo.it così che il Referente possa prenderne visione e formalizzare eventuali osservazioni;
- Una volta effettuato il deposito in Cancelleria VG, inviare copia definitiva con apposto timbro del Tribunale per ricevuta;
- All'esito dell'emissione del decreto di omologa, trasmetterne una copia all'OCC, indicando se gli importi definitivi differiscono o meno del preventivo iniziale;
- La fattura del compenso spettante all'OCC dovrà essere emessa direttamente dall'OCC; successivamente e dietro segnalazione dello stesso OCC, il gestore dovrà emettere fattura per il compenso ad esso riservato (80%);
- In caso il debitore/consumatore in corso di procedura dovesse manifestare l'intendimento di voler accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, la circostanza dovrà essere prontamente segnalata dal gestore. L'OCC a propria volta procederà alla nomina di un nuovo gestore con incarico di redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter 3° comma L.3/2012, previa accettazione di nuovo preventivo. L'attività svolta dal gestore fino a quel momento sarà oggetto di valutazione e liquidazione del conseguente compenso sulla base di specifica relazione del gestore stesso;
- Come regola generale si chiede di comunicare prima del deposito in Tribunale l'ammontare definitivo accertato (salvo in caso di liquidazione dei beni) sia dell'attivo e sia del passivo con contemporanea richiesta all'OCC di formulazione del prospetto definitivo che dovrà poi essere inserito nel piano/accordo prima dell'omologa. Sia il preventivo accettato e sottoscritto dall'istante sia il prospetto finale unitamente alla relazione che sarà predisposta dal gestore dovranno poi essere depositati in Tribunale.

REFERENTE OCC BOLOGNA

Dott. Adolfo Barbieri

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dottcomm.bo.it> - Email: occ@dotcomm.bo.it - Pec: occ@dotcomm.bo.legalmail.it
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

ALLEGATO B – CIRCOLARE OCC ART. 8 COMMA 1 E ART. 9 COMMA 3 BIS LETT. A



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PI-30910720M3

**Art. 9 - comma 3 bis - lett. a) L. 3/12 come modificata da DL 28.10.2020 n. 137 conv.
 con mod. L 18/12/20 n. 176.**

Con queste brevi note si vuole porre in evidenza l'importanza che assumono, nella relazione del gestore della crisi, le indicazioni sia delle cause dell'indebitamento sia della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Come è noto alla mancanza di diligenza (negligenza) è collegata la colpa e, alla negligenza grave è collegabile la colpa grave che oggi, dopo le modificazioni legislative, è considerata una delle cause di inammissibilità di accesso alla procedura, unitamente alla malafede e alla frode.

Raccomandazione

Il gestore della crisi incaricato dovrà in ogni caso limitarsi alla esposizione dei fatti accertati, circostanziando la situazione il più possibile. E' importante che egli proceda alla contestualizzazione dei fatti accertati, evidenziando la eventuale connessione con altri avvenimenti che possano avere contribuito ad incrementare l'indebitamento del soggetto.

Si ricorda che dalle indicazioni riferite dal gestore nella sua relazione il Giudice dovrà essere nella condizione conoscitiva di poter rilevare se vi è stata negligenza grave o meno a carico del debitore consumatore.

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 SALA CONFERENZA MARCO BLAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dottcom.bo.it> - Email: occ@dottcom.bo.it - Pec: occ@dottcom.bo.legalmail.it
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PL-30910720M3

Art. 8 - comma 1 ter introdotto dalla L. 18/12/20 n. 176

Il piano del debitore consumatore può prevedere che venga mantenuto il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sulla sua abitazione principale.

NB sono richieste le seguenti condizioni:

- a) che il consumatore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni sul mutuo (cioè sia in pari con le scadenze delle rate);
- b) che in carenza di regolarità nei pagamenti il Giudice designato lo autorizzi al pagamento del debito scaduto per capitale ed interessi alla data della domanda.

Deve ovviamente trattarsi dell'ABITAZIONE PRINCIPALE (residenza e non di domicilio) del debitore.

Mentre nell'ipotesi in cui il debitore abbia provveduto al regolare adempimento fino alla data della domanda non vi sono accertamenti particolari da svolgere da parte del gestore, diversa è la situazione nella quale risulti un ammontare (di entità più o meno rilevante) di rate scadute e non pagate. In questo secondo caso il contratto di mutuo potrebbe già essere stato dichiarato RISOLTO da parte della banca creditrice.

Se così fosse andrebbe previamente raggiunto (o si dovrebbe tentare di raggiungere) un accordo con la stessa banca per la rimessione in termine del debitore.

Qualora fosse raggiunto un accordo con la Banca, dovrebbero essere evidenziate nel piano le somme disponibili per il pagamento dell'arretrato e per la regolarità dei pagamenti delle rate future: non sono

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 SALA CONFERENZA MARCO BLAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dotcom.bo.it> - Email: occi@dotcom.bo.it - Pcc: occi@dotcom.bo.legalmail.it
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PL-30910720M3

ipotizzabili da parte del debitore PROMESSE o SPERANZE ma disponibilità effettive, anche future, sulla base delle quali la banca potrebbe aderire all'accordo ed il Giudice, conseguentemente, decidere di autorizzare i pagamenti.

Va sottolineato (con verifica puntuale da parte del gestore) che questo particolare accordo deve essere previsto nel piano (e non tenuto fuori dal piano).

Non si deve inoltre dimenticare che il piano deve anche prevedere la ristrutturazione degli altri debiti del soggetto. Il gestore della crisi dovrà quindi attestare l'intera fattibilità del piano e in caso di valutazione insufficiente dovrà evidenziarne le ragioni nella propria relazione.

Queste valutazioni e verifiche si appalesano necessarie per una decisione consapevole da parte del Giudice che non potrà che essere basata su presupposti di relativa solidità, anche previsionale.

Accordo del debitore Art. 8 comma 1 quater introdotto dalla L. 18/12/20 n. 176

Questo nuovo comma prevede il caso del soggetto non consumatore (piccolo imprenditore) che continua l'attività aziendale, però a differenza di quanto previsto nel precedente *comma I ter* per il consumatore, qui il legislatore prevede debbano sussistere ulteriori condizioni aggiuntive, relative al bene strumentale all'esercizio dell'impresa che continua, condizioni che devono essere ATTESTATE dall'OCC (gestore della crisi):

-che si tratti di un bene immobile strumentale all'esercizio dell'attività aziendale;

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 SALA CONFERENZA MARCO BLAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dotcom.bo.it> - Email: occ@dotcom.bo.it - Fax: occ@dotcom.bo.legalmail.it
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PL-30910720M3

-che sia prevista la continuazione della attività;

-che il credito garantito possa essere soddisfatto integralmente con il ricavato di una potenziale liquidazione del bene (effettuata a valore di mercato) e che il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori.

Va sottolineato che le condizioni relative al bene devono sussistere alla data della domanda. La continuazione dell'attività aziendale deve permanere anche dopo la omologazione del piano, fino alla completa esecuzione dello stesso.

Si confermano in questa sede le considerazioni fatte esaminando la posizione del consumatore (le informazioni per valutare la solidità della proposta devono essere disponibili per i creditori chiamati ad esprimere il voto).

Si sottolinea che la attestazione dell'OCC (gestore della crisi) relativa alla circostanza che *"il rimborso delle rate a scadere non leda i diritti degli altri creditori"* deve passare attraverso la dimostrazione che il valore del bene, stimato prudentemente, è coprente dell'intero debito se liquidato a valore di mercato (intendendosi per valore di mercato quello stimabile nel contesto economico temporale di riferimento). Del pari le somme da pagarsi per rate a scadere, causando la riduzione del debito, dovrebbero rappresentare somme disponibili in caso di successiva di liquidazione del bene, in quanto eccedenti il debito residuo per capitale ed interessi.

La valutazione prudente del bene immobile deve prevedere un certo margine per le oscillazioni di mercato.

Art. 8 comma 1 quinquies introdotto dalla L. 18/12/20 n. 176

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 SALA CONFERENZA MARCO BLAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dotcom.bo.it> - Email: occ@dotcom.bo.it - Fax: occ@dotcom.bo.it
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza Dual Italia S.p.A. PL-30910720M3

L'OCC entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore (per il nostro OCC si deve far riferimento alla data di comunicazione di accettazione del preventivo di spesa) ne dà notizia all'agente della riscossione (AdE Riscoss) e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro (30) trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
SALA CONFERENZA MARCO BLAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dottcomn.bo.it> - Email: occ@dottcomn.bo.it - Fax: occ@dottcomn.bo.legalmail.it
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

ALLEGATO C – CIRCOLARE OCC ART. 9 COMMA 3 BIS LETT. D



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PI-30910720M3

Comunicazione di aggiornamento
 Ai Colleghi gestori della crisi da sovraindebitamento

**Proposta di accordo con i creditori:
 sulla convenienza della proposta del debitore rispetto alla alternativa liquidatoria.
 Importanza di una corretta ed esaustiva trattazione dell'argomento da parte del gestore incaricato.**

Lo scrivente Referente ritiene doveroso focalizzare l'attenzione dei colleghi incaricati di procedure di accordo regolamentate dagli articoli 8-9-10-11-12 della Legge 3/12(come modificata ed Integrata dalla Legge 176/20) sull'importanza che riveste una corretta ed esaustiva trattazione, nella relazione che gli stessi dovranno rilasciare nel contesto della procedura, della valutazione sulla **convenienza della proposta del debitore rispetto alla alternativa liquidatoria (art.9 comma 3bis 1 lett.d).**

Va da sè che ove non vi sia alcuna convenienza la domanda potrebbe verosimilmente non raggiungere le maggioranze di legge e divenire quindi improcedibile.

In caso di valutazione positiva, invece, oltre a prodursi l'effetto immediato di rendere procedibile la domanda di accordo si produrrebbe anche quello, mediato di cui all'**art.12 comma 3-quoter**, di consentire al giudice di procedere **comunque** all'omologa dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria, allorché l'adesione della stessa amministrazione risultasse decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art.11 comma 2 (60% dei crediti ammessi al voto).

Si indicano qui di seguito alcune situazioni o circostanze di cui il gestore potrà tenere conto nella sua valutazione in ordine alla effettiva sussistenza - o meno - della convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa liquidatoria, senza però mancare di sottolineare che l'elencazione che segue non deve considerarsi esaustiva dei casi che possono essere presi in considerazione per la dimostrazione.

Il denominatore comune basico che non può mancare è rappresentato dalla maggiore utilità (in casi particolari anche non monetaria) per il ceto creditorio disponibile con l'accordo, che verrebbe (o potrebbe venire) meno, anche solo parzialmente, in caso di alternativa liquidatoria.

In alcuni casi fino ad ora trattati è risultato che con l'accordo il debitore abbia potuto mettere a disposizione dei creditori risorse maggiori di quelle verosimilmente realizzabili in caso di liquidazione o abbia potuto proporre tempi di

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel. 051/232935 - Fax 051/230136
 SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

Agg: www.dottcombo.it - Email: occ@dotcombo.it - Pcc: occ@dotcombo.it - legatrod.it
 ANTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PI-30910720M3

pagamento sensibilmente più rapidi, pur in caso di parità di risorse disponibili: il riferimento viene qui fatto a quei crediti che in caso di liquidazione finirebbero comunque falcidiati o per nulla soddisfatti.

Si raccomanda di non trascurare di evidenziare separatamente gli effetti della alternativa liquidatoria sui debiti tributari (ove esistenti in entità condizionante), ciò per l'effetto mediato di cui si è detto più sopra (per utili indicazioni si può consultare la Circ. 34/E dell'Agenzia Entrate del 29 dicembre 2020) (*).

La valutazione di convenienza, se riferibile al debitore che continua l'attività aziendale, potrebbe essere basata, per esempio, sugli eventuali flussi monetari derivanti dalla gestione operativa oppure sul miglior realizzo di beni aziendali od anche dell'avviamento (in caso di cessione e dell'azienda in funzionamento). Un elemento da non trascurare è anche la possibilità di salvaguardare uno o più posti di lavoro del personale dipendente considerato che, come è noto, la convenienza non è misurabile solo ed esclusivamente in termini monetari (anche se la circostanza necessita di ampia argomentazione).

N.B. Ove si reputi opportuno si può procedere ad un computo specifico per evidenziare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.

Cordiali saluti e buon lavoro!

Bologna, 20 aprile 2021

REFERENTE OCCB BOLOGNA
 Dott. *Adolfo Barberi*

(*) E' capitato il caso in cui il debitore nella sua proposta aveva rappresentato ai creditori la possibilità di ottenere finanzia esterna, dopo l'omologa. Tale finanzia, non dovendo sottostare alle regole del concorso, era stata liberamente (e volutamente) destinata dal terzo erogante in favore di debiti chirografari particolari, non fiscali (ancorché questi ultimi fossero presenti in rilevante entità, condizionante la maggioranza).
 In questo caso la maggiore utilità per l'amministrazione finanziaria non si sarebbe realizzata (inalterato il *recovery ratio*) e non sarebbe stato quindi possibile per il giudice procedere all'omologa nonostante il voto contrario della stessa Amministrazione.
 (Per la cronaca non ci sarebbe stato bisogno visto che anche gran parte gli altri creditori avevano espresso voto contrario alla proposta di accordo).

ALLEGATO D – CIRCOLARE OCC DOMANDE DI ACCESSO

SOVRAINDEBITAMENTO - MODALITÀ DEPOSITO ATTI



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Daal Italia S.p.A FI-30910730M3

Bologna, 03/02/21

Ai Colleghi

dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
 dell'ODCEC di Bologna
 LORO INDIRIZZI

Oggetto: Domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento ex L.3/12 – modalità di deposito atti indicata dalla Cancelleria Fallimentare (Dott.ssa D. Anconetani) del Tribunale di Bologna.

Gentile Collega,

comunico le istruzioni concordate con la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bologna il deposito da parte dell'OCC/gestore della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento e di tutti i documenti necessari per l'ottenimento del provvedimento del giudice nei confronti del soggetto istante.

La domanda di accesso, la relazione e la nota di iscrizione a ruolo dovranno essere trasmesse a mezzo pec all'indirizzo fallimentare.tribunale.bologna@giustiziacert.it.

Gli allegati alla domanda (n.b. in caso di molti allegati sarà necessario il loro deposito mediante chiavetta usb), la marca di contributo unificato di € 98,00 e la marca da € 27,00, dovranno essere depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bologna – via Farini n. 1 (BO) piano secondo, stanza n. 6.55.

Confido in un puntuale adempimento ed invio a tutti i miei migliori saluti ed auguri di buon lavoro.

Referente Occ Bologna

Dott. *Adolfo Barbieri*

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

Imp: www.istesso.com Email: ost@istesso.com - Pec: occf@istesso.com
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PI-30910720M3

Bologna, 04/02/21

Oggetto: Debitore incapiente. Brevi note di taglio pratico.

La L.176/20 ha introdotto diverse integrazioni alla L.3/12 con effetto dal 25 dicembre 2020, applicabili anche alle procedure pendenti a tale data.

Tra queste integrazioni (quasi tutte anticipatorie delle norme già previste nel CCII che dovrebbero entrare in vigore il prossimo 21 settembre 2021, salvo ulteriori proroghe) va segnalata quella relativa alla introduzione ex novo dell'art.14 *quaterdecies* che tratta del *debitore incapiente*.

Applicandosi anche tale integrazione alle procedure pendenti al 25 dicembre 2020 i gestori incaricati, valutate attentamente le situazioni in corso, potrebbero individuare validi motivi per intervenire sui rispettivi debitori (o loro *advisor*) per indirizzarli verso questa nuova soluzione laddove vi fossero i presupposti come qui di seguito indicato.

Ci si riferisce qui al caso, registrato negli ultimi tempi abbastanza di frequente, in cui il debitore chiede di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art.14 ter L.3/12 senza possedere alcun bene, né presente né futuro, fatta eccezione di una quota parte - il più delle volte di risibile entità - della retribuzione o della pensione.

E' noto che la retribuzione, la pensione o la redditività che un soggetto ricava direttamente dalla propria attività lavorativa, non possono essere tecnicamente considerate come un "bene disponibile". Ne discende che il soggetto che chieda di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni offrendo solamente una parte della propria retribuzione (non avendo altro da offrire neppure in futuro) evidenzia in modo chiaro la carenza del presupposto principale che legittima l'apertura della procedura stessa qualora la parte residuale non sia neppure sufficiente per il mantenimento suo e della sua famiglia.

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 S.A.L.A CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PI-30910720M3

I gestori già incaricati di redigere la relazione particolareggiata ai sensi dell'art.14 ter 3° comma L.3/12 in procedure che evidenzino in modo chiaro la incapacienza del debitore (come sopra individuata) debbono valutare se sia praticabile l'alternativa di cui all'art.14 quaterdecies, consigliando solo in tal caso il debitore (o il suo *advisor*) di procedere con la presentazione della sola domanda di esdebitazione in luogo della domanda di apertura della procedura di liquidazione dei beni.

Il tutto dovrebbe essere attuato previa trasmissione (a mezzo pec) di specifica richiesta all'OCC di trasformazione della procedura in corso, allegando breve motivazione sottoscritta dal debitore ed il parere - breve ma circostanziato - del gestore incaricato.

Il lavoro eventualmente già svolto dallo stesso gestore per la relazione particolareggiata di cui all'art.14 ter 3° comma L.3/12 verrebbe in gran parte riutilizzato per la relazione accompagnatoria della domanda di esdebitazione da depositare in Tribunale per il tramite dell'OCC (gestore).

Colgo l'occasione per ricordare a tutti i colleghi gestori incaricati che il debitore incapiente di cui parlo è una persona fisica meritevole (nei cui confronti, cioè, il gestore abbia già verificato l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento).

Il gestore dovrà altresì rappresentare nella propria relazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore. A questo riguardo è fondamentale rappresentare nella relazione: il reddito netto mensile alla data di sottoscrizione del finanziamento (in caso di più finanziamenti fare riferimento all'ultimo in ordine cronologico, ovviamente se ancora pendente). Da tale reddito netto detrarre l'importo necessario al debitore stesso per mantenere un dignitoso tenore di vita per sé e per la famiglia seguendo per il computo le indicazioni del comma 5 dello stesso articolo. L'importo netto risultante per differenza dovrà poi essere ulteriormente nettato di eventuali rate di precedenti finanziamenti ancora pendenti. La differenza finale eventualmente positiva di reddito disponibile consentirà al gestore di individuare l'importo massimo che il finanziatore avrebbe

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 S.p.A. CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dottorcom.bo.it> - Email: acc@dottorcom.bo.it - Pec: acc@dottorcom.bo.it
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
 LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
 Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
 Polizza Dual Italia S.p.A. PL-30910720M3

potuto concedere al debitore, da confrontarsi con l'importo del finanziamento che risulta sia stato effettivamente concesso. Va da sé che in caso la differenza di cui sopra fosse negativa il debitore risulterebbe privo di merito creditizio e quindi impossibilitato a ricevere finanziamenti di sorta, neppure di entità (per comprovata incapacità restitutoria).

Si raccomanda una ricerca diligente e scrupolosa da parte del gestore per evitare di relazionare al giudice sulla base di dati ed elementi non direttamente accertati: non va a questo riguardo trascurato il puntuale esame della domanda originaria del finanziamento sottoscritta dal debitore sui moduli che quasi tutte le finanziarie/banche adottano potrebbero rinvenirsi dati forniti -dagli stessi debitori- non sempre coincidenti con le situazioni che vengono poi successivamente accertate a carico dei medesimi. Differenze rilevanti o dati non coincidenti o inveritieri, se da un lato potrebbero comunque deporre a sfavore dell'ente finanziatore che non ha verificato quanto dichiarato dal richiedente il finanziamento, dall'altro indurrebbero il giudice a valutare il comportamento tenuto dal debitore ai fini della adozione o meno del provvedimento di esdebitazione (meritevolezza, colpa grave).

Per le situazioni particolarmente complesse o di dubbia interpretazione lo scrivente referente si rende disponibile in via preliminare per un opportuno confronto.

Cordiali saluti.

Il Referente OCC

Dott. Adolfo Barbieri

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel 051/232935 - Fax 051/230136
 S.A.L.A. CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dottcomn.bo.it> - Email: occ@dottcomn.bo.it - Pec: occ@dottcomn.bo.it
 ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

ALLEGATO F – CIRCOLARE TRIBUNALE NOTA PRESIDENTE TRIBUNALE DEL

13.11.20 DATI CONTO CORRENTE



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 13 NOV 2020

n. 2559 prot.

All'Associazione dei Curatori e dei CTU
del Tribunale Sede

All'Associazione Notarile Bolognese
per le esecuzioni immobiliari

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Ai Sig.ri Custodi Giudiziali

Oggetto: Richiesta dati personali per identificazione titolare effettivo dei rapporti di conto corrente accessi su ordine del Tribunale di Bologna

Con riferimento alla questione sollevata del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accessi nell'ambito di procedure esecutive/concorsuali, si osserva che ai sensi dell'art.20 del D.lgs.n.231/2007, nel caso in cui i "clienti" non siano persone fisiche, il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare una persona fisica cui attribuire la proprietà diretta o indiretta dell'ente, con la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sull'ente.

Nella specie, poiché né il fallimento né il pignoramento comportano una privazione della proprietà dei beni del fallito o del debitore esecutato, il titolare effettivo non può evidentemente identificarsi né con il curatore né con l'Autorità Giudiziaria.

Si segnala che la stessa Banca d'Italia, a seguito di esplicito quesito al riguardo, ha confermato tale interpretazione sulla base dell'assunto che "nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accessi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria" e che pertanto non è corretto ritenere che, in caso di rapporti accessi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'apertura dei rapporti.

Alla luce di quanto esposto, si condivide pertanto l'assunto per cui il "titolare effettivo" dei rapporti di conto corrente intestati alle procedure concorsuali ed esecutive non è da intendersi il Presidente del Tribunale ovvero il giudice che ha nominato il curatore né tanto meno i professionisti incaricati e che cliente formale e sostanziale risulta essere il fallito e/o l'esecutato e/o il sovraindebitato.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Caruso